

PEONIA SOL S.r.l.

Sede legale: via Bernina 7, 20158 Milano (MI)
Iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano
Numero di iscrizione, Codice fiscale e P.IVA: 10416030962
Capitale Sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Soggetta alla Direzione e Coordinamento di Canadian Solar Inc.
PEC: peoniasol@unapec.it

Milano, 23 dicembre 2025

Spett.le

MOTOLESE LAZZARO MASSIMO ANTONIO,

S.P. 136 MANDURIA-MARUGGIO Comune
MANDURIA (TA).

Proprietario/a secondo le risultanze catastali del
terreno sito in ERCHIE (BR) Fg. 37 Mappale 349, 350

Inviata a mezzo raccomandata

Oggetto: Costruzione ed all'esercizio di un impianto agrovoltaiico da realizzarsi nel Comune di Erchie (BR), denominato "Masseria Argentoni", di potenza nominale prevista pari a 28,62 MW (ridotta a 26,69 MW) + accumulo di 25.41 MW, nonché delle opere e infrastrutture connesse. Autorizzazione Unica Regione Puglia - Cod. Id. I05CQ85 – ID VIP: 7486

Comunicazione ai proprietari di avvenuta approvazione del progetto definitivo e dichiarazione di Pubblica Utilità con apposizione del vincolo preordinato all'esproprio (DPR 327/2001, modificato e integrato dal D.Lgs. 302/2002, art. 17, comma 2)

Società proponente l'intervento in oggetto: PEONIA SOL S.r.l. con sede legale in Milano (MI), Via Bernina n. 7, codice fiscale e P.IVA 10416030962, PEC peoniasol@unapec.it, il cui legale rappresentante è Filippo Ricci, nato a Bologna il 13 maggio 1988 con domicilio presso gli uffici della società medesima.

PREMESSO

- Che nell'ambito del Provvedimento di Autorizzazione Unica, è stato dato avviso dell'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 27 bis D.lgs. n. 152/2006 finalizzato al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto, oltre all'imposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità di cui al DPR 327/2001 e ss.mm.ii. dell'opera impiantistica in oggetto;
- Che è stata autorizzata dalla "Regione Puglia – Dipartimento Sviluppo Economico – Sezione Transizione Energetica – Servizio Energie e Fonti Rinnovabili" con determinazione n. 258 del 27/10/2025, alla costruzione ed all'esercizio di un impianto agrovoltaiico da realizzarsi nel Comune di Erchie (BR), denominato "Masseria Argentoni", di potenza nominale prevista pari a 28,62 MW (ridotta a 26,69 MW) + accumulo di 25.41 MW, nonché delle opere e infrastrutture connesse.;

PEONIA SOL S.r.l.

Sede legale: via Bernina 7, 20158 Milano (MI)
Iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano
Numero di iscrizione, Codice fiscale e P.IVA: 10416030962
Capitale Sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Soggetta alla Direzione e Coordinamento di Canadian Solar Inc.
PEC: peoniasol@unapec.it

- Che i lavori indicati in oggetto sono stati approvati e dichiarati di pubblica utilità, urgenti e indifferibili con determinazione n. 258 del 27/10/2025 emesso dalla “Regione Puglia – Dipartimento Sviluppo Economico – Sezione Transizione Energetica – Servizio Energie e Fonti Rinnovabili” e pubblicato all’interno della BURP in data 20 novembre 2025;
- Tutti gli atti relativi al progetto dell'opera, compreso il piano particellare d'esproprio, sono stati depositati presso gli uffici competenti per come indicato nei rispettivi provvedimenti autorizzativi del progetto in questione.

CONSIDERATO CHE

- ai sensi dell'art. 12, comma 1, del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- pertanto, per la realizzazione dell'opera de qua può procedersi all'espropriazione e/o asservimento per pubblica utilità degli immobili interessati dall'iniziativa;

ciò premesso e considerato, ai sensi dell'art. 17 del D.P.R n. 327/2001 e s.m.i. questa Società Peonia Sol S.r.l.

COMUNICA CHE

1. è facoltà della ditta proprietaria prendere visione della decreto di autorizzazione al seguente indirizzo Internet:

https://burp.regione.puglia.it/en/bollettini?p_p_id=it_indra_regione_puglia_burp_web_SearchPortlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_it_indra_regione_puglia_burp_web_SearchPortlet_mvcRenderCommandName=%2Fview-burp%2Fbollettino%2Fdetail&_it_indra_regione_puglia_burp_web_SearchPortlet_currentURL=%2Fen%2Fbollettini%3F_it_indra_regione_puglia_burp_web_SearchPortlet_formDate%3D1766481631023%26_it_indra_regione_puglia_burp_web_SearchPortlet_datefilter%3D%26_it_indra_regione_puglia_burp_web_SearchPortlet_bolanno%3D2025%26_it_indra_regione_puglia_burp_web_SearchPortlet_bolnumero%3D93%26_it_indra_regione_puglia_burp_web_SearchPortlet_boltipo%3D%26_it_indra_regione_puglia_burp_web_SearchPortlet_bolvolume%3D%26_it_indra_regione_puglia_burp_web_SearchPortlet_Sezioni%3D%26_it_indra_regione_puglia_burp_web_SearchPortlet_Argomenti%3D&_it_indra_regione_puglia_burp_web_SearchPortlet_burpld=10715

2. gli atti sopra richiamati costituiscono presupposto per l'acquisizione mediante procedura espropriativa della disponibilità dei terreni interessati dalla realizzazione dell'opera, secondo le risultanze del Piano Particellare di Esproprio che è parte integrante dell'Autorizzazione Unica, in cui risultano inclusi i beni immobili intestati a codesta spett.le Ditta;

PEONIA SOL S.r.l.

Sede legale: via Bernina 7, 20158 Milano (MI)
Iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano
Numero di iscrizione, Codice fiscale e P.IVA: 10416030962
Capitale Sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Soggetta alla Direzione e Coordinamento di Canadian Solar Inc.
PEC: peoniasol@unapec.it

3. è consentito alla ditta proprietaria fornire ogni utile elemento per determinare il valore da attribuire all'area ai fini della liquidazione della indennità di esproprio entro 30 (trenta) dal ricevimento della presente comunicazione per le particelle indicate alla seguente tabella:

INTESTAZIONI		PARTICELLE					Specificazione dei diritti			SUPERFICIE DA ESPROPRIARE [m ²]	SUPERFICIE DA ASSERVIRE [m ²]
Nominativo titolare diritti		Comune	Foglio	Particella	Subalterno	Porzione	Diritti		Quota		
MOTOLESE LAZZARO MASSIMO ANTONIO		Erchie (BR)	37	349	---	---	Proprietà		1 / 2	---	400
MOTOLESE LAZZARO MASSIMO ANTONIO		Erchie (BR)	37	350	---	---	Proprietà		1 / 2	---	545

Vorrà inoltre a tal proposito comunicare la presenza di opere, manufatti, soprassuoli ecc. sull'area interessata dalla procedura (esproprio e/o asservimento e/o occupazione temporanea);

4. si fa obbligo al proprietario catastale non effettivo di comunicare, qualora non fosse più proprietario dell'immobile, il nuovo proprietario - ove ne sia a conoscenza - fornendo copia degli atti in suo possesso utili a ricostruire le vicende dell'immobile, entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della presente (art. 3 D.P.R. 327/01 e s.m.i.).

Si comunica, inoltre che:

in base all'art. 22/22 bis del DPR 327/01 e s.m.i. si procederà, senza particolari indagini o formalità, alla richiesta ed alla successiva emissione del decreto ex art. 22/22bis, con la contestuale determinazione urgente della relativa indennità di espropriazione provvisoria;

ai sensi del comma 5 dell'art. 13 del D.P.R. 327/01 e s.m.i., in caso di forza maggiore o per altre giustificate ragioni, si potrà disporre la proroga dei termini di P.U. per un periodo di tempo complessivo non superiore a 4 anni.

Ad ogni buon fine, la S.V. nei 30 giorni successivi alla notifica, della presente comunicazione, ha facoltà di trasmettere c/o la Regione Puglia osservazioni scritte anche corredate da documenti ed ogni utile elemento ai fini della liquidazione della indennità di asservimento e/o espropriazione e di occupazione temporanea ovvero prendere contatto con questa Società al fine di perseguire il raggiungimento di un accordo bonario per l'acquisizione dei diritti sulle aree occorrenti alla realizzazione delle opere a fronte di un pagamento di un equo indennizzo e, pertanto, se interessato, La invita a voler cortesemente contattare negli orari di ufficio, il nostro referente (Ing. Francesco Di Stefano – tel. 349-3085655 – email: francesco.distefano@recurrentenergy.com).

Si allega alla presente:

PEONIA SOL S.r.l.

Sede legale: via Bernina 7, 20158 Milano (MI)

Iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano

Numero di iscrizione, Codice fiscale e P.IVA: 10416030962

Capitale Sociale: Euro 10.000,00 i.v.

Soggetta alla Direzione e Coordinamento di Canadian Solar Inc.


PEC: peoniasol@unapec.it

- Copia decreto di autorizzazione;
- Copia stralcio planimetrico;

Milano, lì 23/12/2025

Cordiali Saluti

PEONIA SOL S.R.L.



Filippo Ricci



ATTO DIRIGENZIALE

Codifica adempimenti L.R. 15/08 (trasparenza)	
Ufficio istruttore	Sezione Transizione Energetica
Tipo materia	Legge
Materia	D.Lgs. 387/2003
Sotto Materia	Autorizzazioni
Riservato	NO
Pubblicazione integrale	SI
Obblighi D.Lgs 33/2013	artt. 7 e 23
Tipologia	Autorizzazione
Adempimenti di inventariazione	NO

N. 00258 del 27/10/2025 del Registro delle Determinazioni della UOR 159

Codice CIFRA (Identificativo Proposta): 159/DIR/2025/00276

OGGETTO: Autorizzazione unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 387/2003 relativa alla costruzione ed all'esercizio di un impianto agrovoltaiico da realizzarsi nel Comune di Erchie (BR), denominato "Masseria Argentoni", di potenza nominale prevista pari a 28,62 MW (ridotta a 26,69 MW) + accumulo di 25.41 MW, nonché delle opere e infrastrutture connesse.

Proponente: Peonia Sol S.r.l. con sede legale in Via Bernina n.7, Milano (MI) C.F. e P. Iva 10416030962.



Il giorno 27/10/2025,

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

PREMESSO CHE

Nel quadro eurounitario, la disciplina in materia di energia e clima è ispirata ai principi della sostenibilità, della neutralità climatica e dell'efficienza energetica. Si richiamano, in ordine cronologico:

- **Protocollo di Kyoto** (1997), alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, ratificato dall'Italia con **Legge 1° giugno 2002, n. 120**;
- **Accordo di Parigi (COP 21, 2015)**, ratificato dall'Unione europea il **4 ottobre 2016** e dall'Italia con **Legge 4 novembre 2016, n. 204**;
- **Direttiva (UE) 2018/2001** del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (cosiddetta *RED II*);
- **Pacchetto "Energia pulita per tutti gli europei" (Clean Energy Package, 2019)**, composto da:
 - **Direttiva (UE) 2019/944** sull'energia elettrica;
 - **Regolamento (UE) 2019/943** sul mercato interno dell'energia elettrica;
 - **Regolamento (UE) 2019/941** sulla preparazione ai rischi;
 - **Regolamento (UE) 2019/942** sull'Agenzia ACER;
- **Pacchetto "Fit for 55" (2021)**, che mira a ridurre del 55% le emissioni entro il 2030 e raggiungere la neutralità climatica entro il 2050, in coerenza con il **Green Deal europeo**;
- **Regolamento (UE) 2022/2577**, del 22 dicembre 2022, che istituisce un quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili;
- **Direttiva (UE) 2023/2413 (RED III)**, del 18 ottobre 2023, che aggiorna la direttiva 2018/2001 rafforzando gli obiettivi vincolanti in materia di FER.

Nel sistema italiano, la disciplina in materia di transizione energetica e semplificazione amministrativa ha avuto progressivo sviluppo attraverso i seguenti interventi:

- **Legge 1° marzo 2002, n. 39**, art. 43 (principi direttivi per il recepimento della direttiva sulle FER);
- **Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387**, che promuove la produzione di energia da fonti rinnovabili e istituisce l'**Autorizzazione Unica (AU)** di cui all'art. 12;
- **Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 10 settembre 2010**, recante *Linee guida per l'autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili*;
- **Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28**, di attuazione della direttiva 2009/28/CE, poi integrato dalla successiva direttiva 2018/2001/UE;
- **Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 104**, che introduce l'art. 27-bis nel



D.Lgs. 152/2006, istituendo il **Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR)**;

- **Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 199**, di attuazione della direttiva (UE) 2018/2001, recante la disciplina organica della promozione delle FER;
- **Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 210**, di attuazione della direttiva (UE) 2019/944 sul mercato interno dell'energia elettrica;
- **Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)**, approvato con decisione ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificato all'Italia il 14 luglio 2021;
- **D.L. 1 marzo 2022, n. 17**, convertito con **Legge 27 aprile 2022, n. 34**, recante *Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia e per lo sviluppo delle rinnovabili*;
- **D.L. 30 aprile 2022, n. 36**, convertito con **Legge 29 giugno 2022, n. 79** (*Decreto PNRR 2*);
- **D.L. 17 maggio 2022, n. 50**, convertito con **Legge 15 luglio 2022, n. 91**, recante ulteriori misure di semplificazione in materia energetica;
- **D.L. 24 febbraio 2023, n. 13**, convertito con **Legge 21 aprile 2023, n. 41**, per l'attuazione del PNRR e del Piano Nazionale Complementare;
- **D.L. 9 dicembre 2023, n. 181**, convertito con **Legge 2 febbraio 2024, n. 11**, in materia di sicurezza energetica e promozione delle FER;
- **D.L. 2 marzo 2024, n. 19**, convertito con **Legge 29 aprile 2024, n. 56**, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del PNRR;
- **D.M. 21 giugno 2024**, "Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili";
- **D.L. 15 maggio 2024, n. 63**, convertito con **Legge 12 luglio 2024, n. 101**, contenente misure urgenti per imprese agricole e disposizioni sugli impianti fotovoltaici a terra;
- **Decreto Legislativo 25 novembre 2024, n. 190**, recante la "Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili", che introduce semplificazioni sostanziali per i procedimenti autorizzativi FER.

per ciò che riguarda l'ordinamento normativo della Regione Puglia, si annoverano, in particolare:

- **D.G.R. n. 3029 del 30 dicembre 2010**, di recepimento delle Linee guida nazionali di cui al D.M. 10/09/2010;
- **Regolamento Regionale n. 24 del 30 dicembre 2010**, recante l'individuazione di aree e siti non idonei per specifiche tipologie di impianti FER;
- **L.R. 24 settembre 2012, n. 25**, "Regolazione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili";
- **L.R. 7 novembre 2022, n. 28**, "Norme in materia di incentivazione alla transizione energetica", che disciplina misure di compensazione e riequilibrio ambientale;
- **D.G.R. 19 dicembre 2022, n. 1901**, recante aggiornamento degli oneri economici e dell'atto unilaterale d'obbligo in capo ai proponenti FER;
- **D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997**, "Atto di indirizzo per la promozione e lo sviluppo delle energie rinnovabili in Puglia";
- **D.G.R. 26 settembre 2024, n. 1295**, "Valutazione di Impatto di Genere –



Approvazione indirizzi metodologico-operativi”;

- **D.G.R. 7 luglio 2025, n. 933**, “Linee guida per la disciplina del procedimento di Autorizzazione Unica alla costruzione ed esercizio di impianti FER”.

ATTESO CHE

- Il **D.Lgs. 387/2003**, art. 12, individua gli impianti alimentati da fonti rinnovabili come opere di pubblica utilità, indifferibili e urgenti, soggette ad **Autorizzazione Unica** rilasciata dalla Regione;
- L'**Autorizzazione Unica** è rilasciata mediante un procedimento unico, al quale partecipano tutte le amministrazioni interessate, ai sensi della **Legge 7 agosto 1990, n. 241**, e in particolare degli **artt. 14 e ss.** sulla **Conferenza di Servizi**;
- Il **D.Lgs. 104/2017**, art. 27-bis, ha istituito il **Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR)**, integrando le autorizzazioni necessarie per progetti sottoposti a VIA regionale;
- Il quadro nazionale e regionale in materia di transizione energetica è oggi completato dal **D.Lgs. 190/2024**, che semplifica i regimi amministrativi relativi alla produzione di energia da FER;
- Il **D.Lgs. 387/2003** continua ad applicarsi *ratione temporis* al procedimento de quo;

La **Regione Puglia**, con le successive deliberazioni (2022–2025), ha aggiornato la propria disciplina amministrativa e programmatoria in coerenza con gli obiettivi europei e nazionali di decarbonizzazione e sicurezza energetica.

RILEVATO CHE

- La società Peonia Sol S.r.l. (da ora, “Società” e/o “Proponente”) con nota del 26/07/2023, acquisita in pari data al prot. n. 11621, trasmetteva istanza telematica di Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs n.387/2003 per la costruzione e l'esercizio di un impianto agrovoltaiico di potenza nominale prevista pari a 28,62 MWe + accumulo di 25,41 MWe, denominato “Masseria Argenton”, sito nel comune di Erchie (BR), nonché delle opere e infrastrutture connesse.
- Successivamente, con nota prot. n. 13946 del 31/08/2023, acquisita al prot. n. 12385 del 01/09/2023, la Sezione Autorizzazioni Ambientali regionale comunicava che con nota prot. n. 30858 del 03/03/2023, acquisita in pari data al prot. n. 3405, il Ministero della Ambiente e della Sicurezza Energetica (da ora, “MASE”), comunicava la procedibilità dell'istanza in oggetto e la pubblicazione sul portale ambientale del MASE della documentazione e dell'Avviso al pubblico, ai sensi dell'art. 23 e 24, comma 1 del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i..
- Questa Sezione, con nota prot. n. 16039 del 22/12/2023, a seguito di verifica preliminare della documentazione, rilevava alcune carenze documentali e assegnava 30 giorni per la presentazione della documentazione, comunicando l'interruzione dei termini del procedimento.
Tale nota non veniva trasmessa al Proponente per mero errore materiale nella compilazione dell'indirizzo pec.



- Nell'ambito della procedura di V.I.A. statale, la Sezione Autorizzazioni Ambientali regionale trasmetteva al Ministero della Ambiente e della Sicurezza Energetica con nota prot. n. 364031 del 17/07/2024, l'Atto Dirigenziale n. 345 del 16/07/2024, con cui determinava *"di esprimere giudizio non favorevole di compatibilità ambientale relativo all'impianto in oggetto"*.
- La Sezione Autorizzazioni Ambientali regionale, acquisiva in data 02/08/2024 al prot. n. 394690, nota prot. n. 144328 del 02/08/2024 del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica contenente la notifica del decreto di compatibilità ambientale.
- In particolare il Decreto Direttoriale n. 239 del 23/07/2024 risultava così articolato:
 - Articolo 1 – *"È espresso giudizio positivo sulla compatibilità ambientale del progetto per la realizzazione di un impianto agrivoltaico, denominato "Masseria Argentoni", della potenza di 28,619 MW con storage della potenza di MW 25,41 e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nel Comune di Erchie (BR), subordinato all'ottemperanza delle prescrizioni di cui alle specifiche Condizioni Ambientali. Si ritiene il Piano Preliminare per l'utilizzo delle terre e rocce da scavo conforme alle disposizioni del DPR n.120 del 2017, fatto salvo il rispetto della specifica condizione ambientale.*
 - Articolo 2 – *"Devono essere ottemperate le condizioni ambientali di cui al parere della Commissione PNRR-PNIEC n. 356 del 16 luglio 2024. Il Proponente presenta l'istanza per l'avvio delle procedure di verifica di ottemperanza nei termini indicati nel citato parere.*
 - Articolo 3 -*"Il proponente dovrà adempiere agli obblighi connessi alla verifica preventiva di interesse archeologico ai sensi dell'articolo 41, comma 4 e dell'allegato I.8 del D.lgs. 36/2023. Pertanto, provvederà a notificare tempestivamente, al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica l'esito delle determinazioni dell'autorità competente in materia di tutela del patrimonio culturale".*
- La scrivente Sezione con nota prot. n. 407324 del 09/08/2024 e con successivo reinvio della stessa il 12/09/2024:
 - a. trasmetteva la nota prot. n. 16039 del 22/12/2023;
 - b. trasmetteva evidenza della mancata consegna della stessa;
 - c. informava il proponente che i termini del procedimento di A.U. erano sospesi fino a che non avesse prodotto evidenza dell'avvenuta istanza di titolo paesaggistico.
- Con nota acquisita al prot. n. 444150 del 13/09/2024, il Proponente dava evidenza di aver provveduto a inoltrare istanza per il titolo paesaggistico.
- Con nota acquisita al prot. n. 498256 del 09/10/2024, il Proponente trasmetteva le integrazioni richieste con nota prot. n. 16039 del 22/12/2023.
- Con nota prot. n. 585227 del 26/11/2024, questa Sezione convocava la prima seduta di Conferenza di Servizi (da ora, "Conferenza") per il giorno 20/12/2024



il cui orario veniva modificato dandone debita comunicazione con nota prot. n. 619674 del 12/12/2024.

- Con nota prot. n. 619659 del 12/12/2024, questa Sezione inoltrava la richiesta di integrazioni documentali a valle dell'istruttoria svolta ai fini della completezza documentale dell'istanza. La richiesta veniva riscontrata dal proponente con nota acquisita al prot. n. 634504 del 19/12/2024 con cui contestualmente si trasmetteva il sopravvenuto parere paesaggistico favorevole, che veniva acquisito agli atti della Conferenza.
- La prima riunione si teneva con le modalità previste il giorno 20/12/2024 (in atti nota trasmissione verbale prot. n. 131008 del 12/03/2025). Dal verbale emergeva tra le altre la necessità di giungere ad una definizione delle misure compensative ex D.M. 9/2010 tra la Società ed il Comune di Erchie. Nella nota di trasmissione del verbale si trasmettevano i contributi pervenuti successivamente alla seduta di Conferenza e si convocava una seconda seduta per il giorno 31/03/2025.
- Anche la seconda seduta si teneva con le modalità previste il giorno 31/03/2025 (in atti nota trasmissione verbale prot. n. 193947 del 14/04/2025) e dal relativo verbale emergeva che in riscontro alla richiesta di integrazioni ed approfondimenti della competente Sezione Risorse Idriche regionale (nota prot. n. 102873 del 26/02/2025, acquisita in pari data al prot. n. 103082), il proponente si impegnavo a produrre una dichiarazione asseverata.
- Inoltre nella nota di trasmissione del verbale l'Autorità procedente assegnava a ENAC, Ferrovie del Sud Est e Regione Puglia – Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale – Servizio Territoriale di Brindisi il 02/05/2025 come termine ultimo entro cui far pervenire il proprio contributo.
- Di seguito questa Sezione, con nota prot. n. 269106 del 20/05/2025, nel prendere atto che nessuno degli Enti suddetti si era espresso, considerati i contributi e la documentazione progettuale in atti, comunicava la conclusione dei lavori di Conferenza, con riguardo alla procedibilità ai fini del conseguimento del titolo di A.U..
- Con nota prot. n. 1036 del 28/05/2025, acquisita in pari data al prot. n. 286370, Ferrovie del Sud Est comunicava le prescrizioni a carattere generale, e nel contempo, al fine di attestare la compatibilità tecnica degli interventi con l'infrastruttura ferroviaria, richiedeva documentazione integrativa. La nota è stata riscontrata dalla società (in atti nota acquisita al prot. n. 292768 del 30/05/2025).
- Successivamente a tale data perveniva il parere del Consorzio di Bonifica Centro sud Puglia, nota prot. n. 24776 del 23/07/2025 acquisita in pari data al prot. n. 419235, con cui esprimeva parere favorevole a condizione che, *"le opere stabili previste nell' Area n.4 (impianto di illuminazione e di video sorveglianza) rispettino le distanze previste dal R.D. 8 maggio 1904, n. 368"*.
- Con nota prot. 10912 del 04/08/2025, acquisita al prot. 440326 in pari data, il Comune di Erchie comunicava di aver deliberato l'approvazione dello schema di Convenzione per la Compensazione e il riequilibrio ambientale a fronte della realizzazione ed esercizio dell'impianto in oggetto (delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 31/07/2025)



- Con nota prot. 10925 del 04/08/2025, acquisita al prot. 440341 in pari data, il Comune di Erchie contestava al Proponente quanto asserito nella Relazione sulle Verifiche di Ottemperanza trasmessa al MASE.
- Con nota prot. n. 451413 dell'11/08/2025, la scrivente Sezione assegnava al Proponente 20 giorni per riscontrare in merito:
 - a una lieve incongruenza, in merito alla potenza dell'impianto, tra i documenti trasmessi dal Comune di Erchie e quelli trasmessi dal Proponente;
 - alla nota prot. 10925 (di cui al punto precedente) del Comune di Erchie;
 - al ricorso pendente presso il Consiglio di Stato (RG 3063/2022) presentato dalla società in riferimento ad un impianto per larga parte sovrapponibile a quello in oggetto;
 - alle richieste contenute nel parere del Consorzio di Bonifica Centro Sud Puglia.

Nella medesima nota si richiedeva espressione definitiva di parere da parte di ENAC, e dal Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale – Servizio Territoriale di Brindisi.

- Con nota acquisita al prot. n. 462894 del 27/08/2025, in merito alla nota di cui al punto precedente, il Proponente:
 - evidenziava che la potenza dell'impianto originariamente pari a 28,62 MW, a seguito dell'ottemperanza della Condizione Ambientale n. 01 (lettera i) del Parere della Commissione PNRR-PNIEC n. 356 del 16 luglio 2024, risulta ridotta a 26,69 MW, confermando la congruenza della documentazione trasmessa al Comune ai fini dell'Autorizzazione Paesaggistica con gli esiti della VIA e la documentazione depositata sul portale istituzionale Sistema Puglia;
 - trasmetteva parere ENAC prot 111589-P del 01/08/2025, col quale l'Ente esprimeva la non sussistenza di un interesse aeronautico;
 - invitava a ritenere acquisito per silenzio, in senso positivo il parere del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale – Servizio Territoriale di Brindisi e, quanto al parere del Consorzio di Bonifica Centro Sud Puglia, si impegnavano ad ottemperare alle prescrizioni dell'ente con il progetto esecutivo e prima dell'inizio dei lavori.
 - comunicava che solo il rilascio dell'AU sul progetto in oggetto avrebbe fatto venire meno l'interesse alla definizione del giudizio pendente innanzi al Consiglio di Stato "al quale, in esito al medesimo rilascio, la scrivente rinuncerà prontamente".
 - allegava nota di riscontro al Comune di Erchie in merito alle Verifiche di Ottemperanza. All'interno della suddetta nota, il Proponente riconosceva la fondatezza della contestazione e attribuiva la parte contestata dal Comune ad un "mero refuso materiale".
 - In merito alle richieste del Consorzio di Bonifica, il Proponente dichiarava di non aver mai ricevuto riscontro dal Consorzio a una nota inviata il 22/08/2025, con la quale aveva richiesto al Consorzio documentazione propedeutica alla



produzione delle integrazioni richieste. Aggiungeva che avrebbe comunque avrebbe ottemperato alla richiesta di integrazioni in fase di progetto esecutivo e prima dell'inizio dei lavori.

- Con nota del 22/09/2025, acquista in pari data al prot. n. 512954, il Proponente (come richiesto dal Comune di Erchie) comunicava al MASE la sostituzione dell'elaborato "Relazione sulle verifiche di ottemperanza", trasmettendo una versione aggiornata e priva del refuso di cui al punto precedente.
- Con riferimento alla procedura di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità si evidenzia quanto segue:
 - La Sezione scrivente con nota prot. n. 311854 del 11/06/2025. richiedeva espressione di parere relativamente al procedimento espropriativo al Servizio Gestione Opere Pubbliche della Regione Puglia.
 - Successivamente con note prot. nn. 336764 (trasmessa altresì via raccomandate A/R), 336565, 336697, 336720 336613, 336648 del 20/06/2025 provvedeva a trasmettere propria nota di "Comunicazione di avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo alle ditte proprietarie dei terreni interessati ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità" ai sensi degli artt.7 ed 8 della Legge 8 agosto 1990 n.241 e successive modifiche ed integrazioni.
 - Successivamente alla pubblicazione dell'avviso pervenivano le seguenti osservazioni:
 - a. Eolica Erchie S.r.l., in qualità di proprietaria, della particella 140 del Foglio 37 del Comune di Erchie, nota acquisita al prot. n. 406909 del 16/07/2025;
 - b. GRV Solar Brindisi 4 S.r.l., che con nota acquisita al prot. n. 431892 del 30/07/2025, chiedeva di tener conto della presenza del cavo MT e AT, autorizzato in data 15 luglio 2024;
- con note acquisite ai prott. nn. 482497 e 482505 del 08/09/2025, la società proponente riscontrava le osservazioni pervenute. In particolare, nelle menzionate note, il Proponente in entrambi i casi confermava *"la disponibilità ad addivenire ad un accordo bonario tra le parti coinvolte per la costituzione della servitù necessaria al progetto di cui in oggetto non appena ottenuta la relativa Autorizzazione Unica... (omissis)... impegnandosi sin da ora alla risoluzione di ogni eventuale interferenza al fine di far coesistere le opere necessarie"*.
- Questa Sezione procedente, con nota prot. n. 542371 del 06/10/2025, comunicava la conclusione dell'attività istruttoria finalizzata al rilascio del titolo autorizzativo ex art.12 del D Lgs 387/2003 all'esito del modulo procedimentale della Conferenza di Servizi. Contestualmente, richiedeva al Proponente la documentazione propedeutica al rilascio dell'AU.
- La società, con nota acquisita al prot. n. 561202 del 13/10/2025, trasmetteva la documentazione richiesta con la nota di cui al punto precedente. Successivamente, con nota acquisita al prot. 575825 del 16/10/2025 trasmetteva l'Atto Unilaterale d'Obbligo firmato e comunicava l'avvenuto caricamento della documentazione "progetto definitivo" sul portale istituzionale



Sistema Puglia.

- La scrivente Sezione, con nota prot. n. 576763 del 16/10/2025, trasmetteva al Servizio Contratti e Programmazione Acquisti della Regione Puglia, per i provvedimenti di competenza previsti nella D.G.R. n. 3029/2010, l'Atto unilaterale d'obbligo con firma digitale sottoscritto dalla società Peonia Sol S.r.l. in data 14/10/2025 e l'F24 per quietanza.

PRESO ATTO delle note e dei pareri acquisiti ed espressi in Conferenza di Servizi di seguito riportati in stralcio:

- **Ministero della Difesa, Comando Marittimo Sud, prot. n. 44152 del 06/12/2024:**
"Si comunica che –per quanto di competenza, in ordine ai soli interessi della Marina Militare – non si intravedono motivi ostativi alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico e delle relative opere connesse indicato in argomento, come da documentazione tecnico/planimetrica visionata tramite il portale "Sistema Puglia" indicato nella nota in riferimento c)."
- **Ministero della Difesa, Comando Militare Esercito "Puglia", prot. n. 2171 del 24/01/2025:**
"In relazione al procedimento amministrativo indicato in oggetto, questo Comando..... ESPRIME, limitatamente agli aspetti di propria competenza, il NULLA CONTRO per l'esecuzione dell'opera. Al riguardo, poiché non è noto se la zona interessata ai lavori sia stata oggetto di bonifica sistematica, ai fini della valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro di cui all'art. 15 del D.Lgs. 81/2008 e alla L. 177/2012, questo Comando ritiene opportuno evidenziare il rischio di presenza di ordigni residuati bellici interrati . Tale rischio potrebbe essere totalmente eliminato mediante una bonifica da ordigni bellici per la cui esecuzione è possibile interessare l'Ufficio BCM del 10° Reparto Infrastrutture di Napoli tramite apposita istanza della ditta proponente corredata dei relativi allegati e redatta secondo il modello GEN-BST-001 reperibile unitamente all'elenco delle ditte specializzate BCM abilitate dal Ministero della Difesa al seguente link: <https://www.difesa.it/sgd-dna/staff/dt/geniodife/bonifica-bellica-sistematica-terrestre>."
- **Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Divisione XII - Ispettorato Territoriale Puglia, Basilicata e Molise, prot. n. 14907 del 06/12/2024:**
"si partecipa che a far data dal 28/04/2024 entrano in vigore gli aggiornamenti apportati dal d.lgs. 48/24 al codice delle comunicazioni elettroniche d.lgs. 259/03. Il novellato art. 56, prevede la sola dichiarazione asseverata dei soggetti interessati, da cui risulti la presenza o l'assenza di interferenze, in ordine alla costruzione, modifica o spostamento delle condutture di energia elettrica o delle tubazioni metalliche sotterrate a qualunque uso destinate da inviare prima dei lavori ai competenti Ispettorati Territoriali di questo dicastero. "
- **Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Agenzia Nazionale per La Sicurezza Delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali, prot. n 91945 del 13/12/2024:**
"si rappresenta che questo Ufficio Operativo Territoriale (UOT) della Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e



Autostradali (in sigla ANSFISA) risulta interessato solo nel caso in cui l'opera da realizzare o modificare sia interferente, come disposto dal D.P.R. 753/80, con sistemi di trasporto pubblico ad impianti fissi in esercizio, ovvero non risulti rispondente a quanto disposto dal Titolo III del D.P.R. 753/1980 "Disciplina delle separazioni delle proprietà laterali dalla sede ferroviaria e di altri servizi di trasporto, delle servitù e dell'attività di terzi in prossimità della sede ferroviaria ai fini della tutela della sicurezza dell'esercizio"; In particolare, se per la realizzazione dell'intervento in proposta non risultano rispettate le distanze prescritte dagli articoli dal 49 al 56 del DPR 753/80, e quindi deve essere prodotta una richiesta ex art. 60 del DPR medesimo, dovrà essere inviata a questo UOT di ANSFISA (tramite PEC) all'indirizzo ansfisa@pec.ansfisa.gov.it della specifica documentazione tecnica attestante il rispetto della normativa di settore, corredata del parere favorevole dell'esercente dell'impianto di trasporto pubblico interessato."

- **Ministero dell'Interno, Comando Prov.le Vigili del Fuoco di Brindisi, prot. n. 1170 del 24/01/2025:**

"esaminato lo specifico progetto da parte del I.A.E. Cosimo TASSO, istruttore tecnico, valutata la regolarità del procedimento, si rileva che lo stesso è conforme alle norme di prevenzione incendi precisando che il suddetto parere è subordinato all'osservanza delle prescrizioni di cui appresso: 1. Gli impianti elettrici a cui sono connesse le macchine elettriche devono essere realizzati secondo la regola dell'arte e dotati di adeguati dispositivi di protezione contro il sovraccarico ed il cortocircuito che consentano un'apertura automatica del circuito di alimentazione; 2. Dovranno essere chiaramente segnalati i percorsi e le aree operative riservate ai mezzi di soccorso anche sotto o in prossimità di parti elettriche attive, in modo che possano essere rispettate le condizioni di sicurezza previste in presenza di rischi elettrici; 3. Dovranno essere rispettate le distanze di sicurezza secondo quanto indicato nell'Allegato 1 del D.M. 5 luglio 2014. In riferimento ai sistemi di accumulo di energia elettrica conosciuti come B.E.S.S. (Battery Energy Storage System) si specifica che gli stessi non costituiscono attività soggetta ai sensi del D.P.R. 151/2011 ma comportano un aggravio del rischio di incendio nelle attività in cui sono installati. A tal proposito si comunica che il Dipartimento dei Vigili del fuoco ha emanato con la circolare n.21021 del 23 dicembre 2024, le linee guida di prevenzione incendi inerenti tali sistemi di accumulo."

- **Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi e Lecce, prot. n. 4079-P del 08/03/2023:**

"questa Soprintendenza al fine di verificare eventuali interferenze delle opere con preesistenze di interesse storico archeologico nonché per il rilascio dell'atto di cui all'art. 23 c. 1 lett. g-ter) del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., comunica che le opere in progetto sono sottoposte alla procedura di Verifica Preventiva dell'Interesse Archeologico di cui all'art. 28 c. 4 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii. e all'art. 25 c. 3 del D.Lgs. n. 50/2016. Al fine di consentire l'avvio delle indagini archeologiche preventive di cui all'art. 25 c. 8 lett. del D.Lgs. 50/2016 il Proponente potrà perfezionare con la Scrivente l'accordo di cui al c.



14 del predetto Decreto, mirato a disciplinare apposite forme di coordinamento e collaborazione finalizzate alla predisposizione della Relazione finale di cui al c. 9. Nell'ambito di detto accordo il Proponente dovrà presentare una proposta di progetto di indagini, da predisporre sulla base della carta del rischio archeologico e delle indicazioni che saranno impartite da questo Ufficio. La progettazione delle indagini dovrà essere redatta e sottoscritta da un professionista archeologo in possesso di adeguata qualificazione e formazione professionale (ai sensi dell'art. 25 c. 2 del D. Lgs n. 50/2016, del Titolo II Capo I del D.M. n. 154/2017 e del D.M. 244/2019) e sottoposta alla Scrivente ai fini dell'approvazione"

- **Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale Sezione Coordinamento Servizi Territoriali – Servizio Territoriale Brindisi, prot. n. 510871 del 22/09/2025:**

"Con riferimento alla Vs nota del 27.08 u.s. acquisita al prot. con n. 462894 del 27.08.2025 relativa all'oggetto, con cui si richiede alla Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali – Servizio Territoriale di Br – di voler effettuare per conto di codesta Sezione "la verifica circa la correlazione e la sostenibilità tra le scelte colturali da impiantare e il progetto di approvvigionamento idrico previsto" si rappresenta che sulla base dell'attuale impianto normativo in materia non sussiste in capo a questa Sezione il potere di pronunciarsi in merito. Per quanto innanzi, pertanto, i Servizi Territoriali sono chiamati ad esprimersi soltanto nell'ambito delle disposizioni contenute nel Reg. Reg. 24/2010 per la tutela delle colture di qualità in rapporto alle aree idonee, ma non per valutazioni di mera opportunità."

- **Regione Puglia - Dipartimento Bilancio, Affari Generali ed Infrastrutture Sezione Demanio e Patrimonio - Servizio Amministrazione del Patrimonio prot. n. 585227 del 27/11/2024:**

"Ricorre il caso di cui alla nota prot. AOO_108/3175 del 17/02/2021"

- **Regione Puglia, Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture, Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture - Servizio Autorità Idraulica, prot. n. 607014 del 06/12/2024:**

"Dalla documentazione pubblicata al seguente link: <https://www.sistema.puglia.it/portal/page/portal/SistemaPuglia/AutorizzazioneUnica>, si evince che il progetto in oggetto consiste nella costruzione di un impianto agrovoltico della potenza pari a 28,62 MWe, sito nel Comune di Erchie (BR), con le relative opere ed infrastrutture connesse. Dalla predetta consultazione non emergono previsioni di occupazioni, attraversamenti e/o usi delle aree del demanio idrico, pertanto non sussistono competenze specifiche della scrivente sezione."

- **Regione Puglia, Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture, Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture - Servizio Gestione Opere Pubbliche, prot. n. 585410 del 28/11/2024:**

"Si riscontra la vostra nota in oggetto richiamando la circolare prot. AOO_064-20742 del 16.11.2023, in particolare il Paragrafo n.2 "Indirizzi tecnici per la predisposizione della documentazione espropriativa e iter procedurale".

- **Regione Puglia, Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture,**



Sezione Risorse Idriche, prot. n. 102873 del 26/02/2025:

“...verificata la compatibilità del progetto in oggetto con il Piano di Tutela delle Acque, tenuto conto che la Regione Puglia con DGR n.1096 del 31.07.2024 ha adottato Piano di emergenza per il superamento della crisi idrica 2024/2025 correlata ai cambiamenti climatici in atto, si suggerisce all'Autorità procedente la verifica circa la correlazione e la sostenibilità tra le scelte colturali da impiantare e il progetto di approvvigionamento idrico previsto. Infatti, alla luce delle indicazioni di cui alla DGR n.1096 del 31.07.2024 con cui la Regione Puglia ha adottato Piano di emergenza per il superamento della crisi idrica 2024/2025, si prescrive che l'approvvigionamento idrico sia realizzato nell'ottica di un uso sostenibile della risorsa idrica, comunque senza la creazione di nuovi punti di prelievo di acque dolci di falda rilevando che risulta premiale l'approvvigionamento della risorsa idrica derivante da impianti di affinamento delle acque reflue pubbliche dedicati al riuso in agricoltura; Inoltre si raccomanda, durante l'esecuzione delle opere in progetto, di garantire la protezione della falda acquifera e di rispettare le seguenti condizioni ambientali:

- durante le fasi di lavaggio periodiche dei pannelli, siano adottati sistemi che non prevedano l'uso di sostanze detergenti e l'approvvigionamento idrico avvenga con uso sostenibile della risorsa;*
- nell'area in esame sia garantito il principio dell'invarianza idraulica;*
- sia prevista una fase di ripristino della situazione ante operam, nella quale il rinterro degli scavi venga realizzato con materiale naturale, permeabile, senza utilizzo di leganti (materiale proveniente dagli scavi stessi o materiale arido stabilizzato);*
- la permeabilità del terreno post intervento risulti invariata rispetto al valore pre intervento;*
- non siano utilizzati materiali cementizi nella realizzazione delle fondamenta dei pannelli, privilegiando la tecnica del palo infisso, limitando al minimo indispensabile il movimento delle rocce e materiale da scavo, ristretto ai volumi strettamente necessari alla realizzazione delle opere e comunque da riutilizzare in loco;*
- i volumi tecnici a servizio dell'impianto, di qualsiasi genere e con qualsiasi funzione, siano realizzati del volume strettamente necessario a contenere le apparecchiature e a svolgersi le attività funzionali all'impianto;*
- le aree esterne ai manufatti civili siano lasciate naturalmente permeabili. L'eventuale viabilità interna, strettamente necessaria, sia realizzata con stabilizzato e/o materiale drenante;*
- in generale, quale materiale di rinterro degli scavi anche per le opere accessorie (muri di confine, manufatti interni, etc.), sia utilizzato prioritariamente il materiale escavato in loco, e comunque materiale naturale senza l'uso di leganti;*
- sia inoltre garantito in fase di compattazione del materiale di rinterro degli scavi, il raggiungimento del grado di costipazione del terreno che riproduca una permeabilità idraulica quanto più simile a quella naturale preesistente;*
- si assicuri, anche mediante regimentazione delle acque meteoriche, che le opere a farsi (ed in particolare la viabilità), sia in fase di lavorazione che ad impianto ultimato, non creino ruscellamenti, erosioni e/o barriere allo scorrimento;*
- le aree destinate all'alloggiamento di sistemi elettronici, elettrici ed elettromeccanici contenenti oli e/o dielettrici e/o materiale inquinante siano isolate dal terreno, allocate su superfici impermeabilizzate, su piano inclinato per il recupero della frazione liquida eventualmente fuoriuscita, per le*



quali dovrà essere previsto il recupero, lo stoccaggio e il trattamento in centro specializzato; - nelle aree di cantiere deputate all'assistenza e manutenzione dei macchinari deve essere predisposto ogni idoneo accorgimento atto a scongiurare la diffusione sul suolo di sostanze inquinanti a seguito di sversamenti accidentali; - nelle aree di cantiere, il trattamento dei reflui civili, ove gli stessi non siano diversamente collettati/conferiti, dovrà essere conforme al Regolamento Regionale n.26/2011 come modificato ed integrato dal R.R. n.7/2016.

- **Regione Puglia - Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana - Sezione Urbanistica Servizio Osservatorio Abusivismo e Usi Civici, prot. n. 68914 del 27/02/2025:**

"Poiché, i terreni coinvolti dall'intervento e opere connesse, secondo quanto riportato nella suddetta nota, appaiono interessare il Comune di Erchie, si attesta che per detto Comune non risultano terreni gravati da Uso Civico."

- **Provincia di Brindisi - Area 3 - Viabilità e circolazione stradale, prot. n. 7869 del 07/03/2025:**

"CONSIDERATO Che dagli elaborati progettuali sono state riscontrate le seguenti interferenze:

- 1. impianti fotovoltaici prospicienti la strada SP 65;*
- 2. attraversamento interrato longitudinale della strada SP 65;*
- 3. attraversamento interrato della strada SP 65;*

in riferimento alle interferenze come sopra riscontrate, descritte ed illustrate nella documentazione di progetto, si rilascia parere favorevole, a condizione che vengano soddisfatte le prescrizioni tecniche come di seguito riportato:

- Per le interferenze di cui al punto 1 nel rispetto delle distanze previste dagli artt. 16 e 17 del D. Lgs. 285/1992 e artt. 26 e 27 del D.P.R. 495/1992 e del D.M. 1404/1968;
- per le interferenze di cui ai punti 2, 3 devono essere soddisfatte le prescrizioni allegate al presente parere.

Allegato A

PRESCRIZIONI TECNICHE PER LE INTERFERENZE CON LA VIBILITA' PROVINCIALE

Il richiedente si assume la responsabilità di presentare progetti ed eseguire lavori coerenti con le seguenti prescrizioni e con quanto previsto nel provvedimento di concessione

Definizioni

- "Sede stradale: superficie compresa entro i confini stradali: Comprende la carreggiata e le fasce di pertinenza" (art. 3, c. 1 punto 46 del D. Lgs. 185/1992)
- "Confine stradale: il limite della proprietà stradale quale risulta dagli atti di acquisizione o dalle fasce di esproprio del progetto approvato; in mancanza, il confine è costituito dal ciglio esterno del fosso di guardia o



della cunetta, ove esistenti, o dal piede della scarpata se la strada è in rilevato o dal ciglio superiore della scarpata se la strada è in trincea" (art. 3, c.1, punto 10 del D. Lgs. 285/1992).

- "Ciglio della strada: la linea di limite della sede o piattaforma stradale comprendente tutte le sedi viabili, sia veicolari che pedonali, ivi incluse le banchine od altre strutture laterali alle predette sedi quando queste siano transitabili, nonché le strutture di delimitazione non transitabili (parapetti, arginelle e simili) (D.M. 1404/1968)

VARIAZIONI DELLA GEOMETRIA STRADALE

Non sono consentite variazioni della geometria stradale se non per esigenze temporanee per le attività di cantiere e/o per consentire il transito e l'accesso al cantiere a "trasporti in condizioni di eccezionalità" di cui all'art. 10 del Codice della Strada preventivamente autorizzate dall'ente proprietario e rispettare i requisiti riportati nella casella seguente:

- Tutte le zone di intervento dovranno essere considerate a tutti gli effetti aree di cantiere per tutta la durata dell'intervento sino al ripristino dello stato dei luoghi e ad avvenuta certificazione di regolare esecuzione della Direzione Lavori;
- Dette aree di cantiere dovranno essere correttamente delimitate per impedirne l'utilizzo da parte di veicoli non autorizzati, segnalate con idonea segnaletica prevista dal Codice della strada e dal suo regolamento di attuazione, nonché dal D.M. 10.07.2002 e D.M. 22.01.2019 per quanto riguarda la segnaletica stradale e costantemente presidiate sia in orario diurno che notturno;
- totale reversibilità dell'intervento;
- idonea polizza fideiussoria a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi e di eventuali danni al patrimonio stradale
- tempistica di esecuzione strettamente necessaria all'esecuzione dei lavori/transito dei trasporti eccezionali, riservandosi questa Provincia di imporre tempi più celeri in relazione al disagio arrecato alla circolazione stradale.

Si consideri anche quanto prescritto nel paragrafo "Regolazione della circolazione stradale"

1. *Durante la movimentazione dei mezzi di trasporto eccezionali, il transito dei veicoli ordinari dovrà essere disciplinato attraverso:*
 - a. *Segnaletica orizzontale e verticale;*
 - b. *Segnalazioni luminose;*
 - c. *Personale addestrato (movieri e sbandieratori);*
 - d. *Altri sistemi prescritti dall'autorizzazione ai trasporti eccezionali.*

In caso di interruzione temporanea del traffico dovrà essere inoltrata apposita istanza di autorizzazione a questo ufficio e agli enti interessati.

OSTACOLI FISSI IN PROSSIMITA' DELLA SEDE STRADALE

Per i manufatti o piantumazioni che rientrano nella definizione di ostacoli fissi di



cui al D.M. 223 del 18.02.1992 le distanze stabilite dal Codice della Strada sono da intendersi come valori minimi in quanto deve essere comunque rispettata, ove superiore, la distanza di sicurezza di cui all' art 3 del D.M. 2367 del 21.06.2004, da determinare ad opera del progettista mediante la relazione prevista dall'art. 3 dalla circolare n 62032 del 21.07.2010 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, elaborata secondo i criteri della suddetta normativa da sottoporre a questa Provincia per eventuali valutazioni.

ATTRAVERSAMENTI LONGITUDINALI

I lavori di attraversamento longitudinale in sotterraneo vengano effettuati rispettando le prescrizioni contenute nell'art. 66, c. 7 del D.P.R. 16-12-1992, n. 495, e in particolare "al di fuori della carreggiata, possibilmente alla massima distanza dal margine della stessa", ove possibile.

L'attraversamento longitudinale dovrà essere intervallato da appositi pozzetti da realizzare esclusivamente esternamente alla carreggiata stradale, la cui distanza dovrà consentire eventuali interventi di manutenzione per la riparazione dei guasti senza intaccare la sede stradale mediante sfilaggio dei cavi e reinfilaggio tramite gli stessi pozzetti. In ogni caso i giunti dovranno essere realizzati in pozzetto.

I lavori di attraversamento longitudinale con strutture sopraelevate vengano effettuati rispettando le prescrizioni contenute nell'art. 66, c. 8 del D.P.R. n. 495, e in particolare i sostegni devono essere ubicati, salvo diverse prescrizioni derivanti da specifiche norme tecniche vigenti per ciascun tipo di impianto ad una distanza dal margine della strada uguale all'altezza del sostegno, misurata dal piano di campagna, più un adeguato franco di sicurezza. Resta salva la maggior distanza come stabilito al punto "ostacoli fisici in prossimità della sede stradale" delle presenti prescrizioni.

Posizionamento dell'infrastruttura:

La mancanza di spazio deve essere giustificata con apposti elaborati, come da punto seguente: "Elaborati a corredo dell'istanza"

L'infrastruttura va posata in:

- *Fascia di pertinenza esternamente alla banchina (D.M. 1.10.2013, art. 5, c. 2)*
- *In banchina, nel caso di comprovata mancanza di spazio o non idoneità fisica della fascia di pertinenza esterna alla banchina (art. 5, c.2), in particolare:*
 - i. *Nel caso di banchina pavimentata, lo scavo con mini trincea può avvenire all'esterno della carreggiata stradale, nella parte più esterna della banchina concordando con l'Ente gestore della strada posizione e modalità (art. 5, c. 4)*
 - ii. *Nel caso di banchina non pavimentata, lo scavo con mini trincea deve essere posto a un minimo di 25 cm dal limite esterno della zona bitumata (art. 5, c. 4).*

In ogni caso, gli scavi in banchina dovranno giungere ad una profondità tale da non impedire, in una successiva fase, l'eventuale installazione di barriere di sicurezza lungo il margine stradale interessato dal cavidotto. Pertanto i cavidotti medesimi andranno posizionati almeno alla profondità di metri 2.



- *All'interno della piattaforma, nel caso di comprovata mancanza di spazio o non idoneità fisica della banchina (art. 5, c.2) è consentito il posizionamento all'interno della stessa e in particolare:*

Nel caso di impossibilità tecnica di utilizzo della banchina, è consentito lo scavo con mini trincea in carreggiata a condizione che tale metodologia sia stata valutata in fase di autorizzazione del progetto da parte dell'Ente gestore della strada di minore impatto rispetto alla tecnica tradizionale, sia rispetto alla circolazione, che alle condizioni della sovrastruttura, che per la tutela dell'infrastruttura digitale stessa.

I manufatti di servizio (chiusini, camerette, pozzetti di ispezione ecc.) non devono alterare la sagoma della strada o le sue pertinenze (art. 5, c. 5); possono occupare la banchina pavimentata solo se particolari condizioni tecnologiche (p.e. presenza di sottoservizi) o di sito non permettono la realizzazione sotto le banchine non pavimentate.

ATTRAVERSAMENTI TRASVERSALI

I lavori di attraversamento trasversale sotterraneo vengano effettuati rispettando le prescrizioni contenute nell'art. 66, c.1 del D.P.R. 16-12-1992, n. 495, e in particolare venga posizionato in appositi manufatti o in cunicoli e pozzetti e realizzato, ove possibile, con sistema a spinta (scavi a limitato impatto ambientale di cui al D.M. 1.10.2013, art.5, c. 5 e articoli 7 e 8: perforazione orizzontale)

I lavori di attraversamento trasversale con strutture sopraelevate vengano effettuati rispettando le prescrizioni contenute nell'art. 66, c. 4 del D.P.R. n. 495, e in particolare i sostegni verticali devono essere ubicati fuori dalla carreggiata ad una distanza tale da consentire futuri ampliamenti diverse prescrizioni derivanti da specifiche norme tecniche vigenti per ciascun tipo di impianto comunque ad una distanza dal margine della strada uguale all'altezza del sostegno, misurata dal piano di campagna, più un adeguato franco di sicurezza. Resta salva la maggior distanza come stabilito al punto "ostacoli fisici in prossimità della sede stradale" delle presenti prescrizioni.

L'altezza del cavo rispetto alla carreggiata, compreso anche un maggior franco di sicurezza, deve essere determinata ai sensi dell'art. 66, c. 5 del DPR 495/1992;

L'accesso al manufatto di attraversamento deve essere previsto al di fuori della carreggiata. Resta salva la maggior distanza come stabilito al punto "ostacoli fisici in prossimità della sede stradale" delle presenti prescrizioni.

Perforazioni

- a. Perforazioni sub orizzontali con estradosso minimo di 100 cm (D.M. 1.10.2013, art. 7, c.1)*
- b. Andamento ortogonale all'asse della strada (art. 7, c.5)*
- c. Buche di ingresso e arrivo da concordare con l'Ente e con utilizzo di materiali atti a garantire le stesse prestazioni dei precedenti (art. 7, c. 3)*
- d. (laddove venga interessata la piattaforma stradale) Ripristino di binder e usura previa scarifica e con superficie aumentata oltre il vano di scavo del 50-100%. La profondità rispetto al piano della strada, banchina e/o*



cunetta stradale dell'estradosso dei manufatti protettivi sia non inferiore a 100 cm., giusto art. 66, c. 3 del DPR 495/92, e comunque tale da non impedire la successiva installazione di barriere di sicurezza, come prescritto al punto 6 del successivo paragrafo ("Ripristini);

RIPRISTINI

L'intervento dovrà essere progettato seguendo metodologie disponibili in letteratura tecnica, rilevabili dalla documentazione tecnica presentata a firma di tecnico abilitato, in modo tale da garantire i seguenti risultati:

- a. vita utile del ripristino non inferiore a anni dieci, durante i quali il proponente resta obbligato a intervenire in caso di cedimenti o riscontrate carenze;*
- b. rispetto delle prescrizioni tecniche indicate al presente allegato;*
- c. evitare la formazione di cedimenti differenziali.*

Nel caso di scavo tradizionale, i ripristini devono seguire le seguenti prescrizioni:

- Prevenire qualunque cedimento della sovrastruttura stradale;*
- Il rinterro e ripristino deve essere fatto con "ricostituzione di tutti gli strati componenti la sovrastruttura stradale, con materiali aventi caratteristiche equivalenti a quelli presenti nei vari strati, in modo tale da ripristinare il comportamento elasto - plastico della sovrastruttura" (D.M. 1.10.2013, art. 9, c. 5), anche eventualmente ricorrendo a malta cementizia (preferibilmente del tipo "geomix" ad elevato spandimento, con caratteristiche tecniche controllate) con opportuno dosaggio, così come previsto dal successivo c. 7;*
- Il ripristino di binder e usura avviene con fresatura allargata di 1 metro su entrambi i lati dello scavo (art. 7, c. 8). Si precisa che tale larghezza è da intendersi come misura minima, in quanto il progettista dovrà valutare se le condizioni locali e lo stato della strada (presenza di ormaie, sconnessioni ecc.) richiedano un ripristino più ampio dovendo comunque assicurare il regolare deflusso delle acque, la pendenza trasversale prevista, e che lo stesso ripristino non determini irregolarità della sezione stradale;*
- Tale ripristino dovrà essere eventualmente esteso a tutta sede, quando le condizioni esistenti del manto stradale presentino segni di deterioramento tali da costituire un problema per la circolazione, ove l'intervento di ripristino fosse solo parziale.*
- Posa di nastro monitore a profondità di 30 cm (art. 9, c. 6);*
- Ricoprimento minimo 100 cm dall'estradosso del cavidotto. In caso di scavo in banchina, gli scavi dovranno giungere ad una profondità tale da non impedire, in una successiva fase, l'installazione di barriere di sicurezza (es. guard-rail) lungo il margine stradale interessato dal cavidotto. Pertanto i cavidotti medesimi andranno posizionati almeno alla profondità di metri 2 o a distanza idonea dall'asse di giacitura delle*



eventuali barriere stradali.

In particolare, i ripristini dovranno essere eseguiti seguendo le seguenti prescrizioni:

- a. rispettando gli spessori minimi di cm 3 per il tappetino d'usura e di cm 5 per il binder, secondo quanto riportato nell'allegato C del C.S.A.;*
- b. la miscela bituminosa deve rispecchiare quanto riportato nelle tabelle A6, A7 e A8 dell'allegato C del C.S.A.;*
- c. la mano di attacco deve rispettare quanto prescritto nell'allegato E;*
- d. la segnaletica orizzontale deve rispettare quanto prescritto nell'allegato F;*
- e. Particolare cura dovrà essere osservata in corrispondenza dello stacco tra le zone oggetto di intervento e quelle non oggetto e senza creare alcun dislivello (scalino), né in senso longitudinale, né in senso trasversale.*

SICUREZZA DEL CANTIERE STRADALE

I lavori dovranno peraltro essere svolti in condizioni di sicurezza ex D. Lgs 81/2008 e s.m.i., con particolare riferimento alle seguenti norme:

- D.M. 10 luglio 2002, Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo;*
- D.M. 22 gennaio 2019, Individuazione delle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare*
- D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, Nuovo Codice della Strada*
- D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, Regolamento di esecuzione e attuazione del Nuovo Codice della strada.*

L'eventuale presenza di sottoservizi nei tratti interessati dagli scavi dovrà essere verificata prima dell'inizio dei lavori.

Sicurezza da ordigni inesplosi. Per scavi di qualsiasi tipo, ai sensi degli articoli 17, 28, c. 1 e 91, c. 2-bis del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., spetta al datore di lavoro e, ove nominato, al Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, la valutazione del rischio da rinvenimento di ordigni inesplosi.

ESECUZIONE E CONDOTTA DEI LAVORI

La comunicazione di inizio lavori dovrà riportare gli estremi del titolo abilitativo. Il termine per dare ultimati i lavori resta fissato in 60 giorni dalla data di inizio lavori, quale risulta dalla comunicazione di cui sopra, in mancanza della quale si ritiene come inizio lavori la data di rilascio dell'autorizzazione/concessione, Informazioni relativa alla ditta esecutrice. Dovranno essere comunicati all'indirizzo provincia@pec.provincia.brindisi.it gli estremi identificativi della ditta che effettuerà i lavori ed un numero telefonico di reperibilità per eventuali interventi urgenti nonché, ove prevista, copia del titolo abilitativo di parte edilizia e del relativo elaborato tecnico.

Sorveglianza dei lavori. Il personale sorvegliante della Provincia è incaricato di verificare il corretto svolgimento degli interventi e delle operazioni di ripristino,



referendo poi i riscontri all'Ufficio Viabilità.

Proroghe. I termini di inizio e fine lavori sono prorogabili una sola volta su richiesta motivata del concessionario.

Collaudo finale. Al termine dei lavori dovrà essere trasmesso il certificato di collaudo o regolare esecuzione, corredato da opportuni elaborati tecnici "as built".

Il Cantoniere responsabile della zona è tenuto a sorvegliare e verificare, per tutta la durata del cantiere, il rispetto dei tempi, delle prescrizioni e delle modalità d'esecuzione stabilite. Il presente parere viene rilasciato in quanto trattasi di opera di pubblica utilità.

REGOLAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE

La manomissione transitoria del manto stradale a seguito di operazioni preliminari come la scarifica e/o la fresatura determina la non transitabilità al pubblico del tratto stradale interessato; solo a lavori ultimati (anche per il singolo tratto) e ad avvenuta attestazione di regolare esecuzione da parte del direttore lavori, potrà essere ripristinata la circolazione sul tratto o i tratti interessati.

Pertanto si prescrive di adottare qualsiasi apprestamento per eliminare il rischio di accesso dei veicoli non autorizzati a tratti non transitabili, anche ricorrendo, ove necessario, a regolazione del traffico secondo il senso unico alternato.

Il tempo di chiusura del tratto al traffico dovrà essere comunque limitato al minimo necessario per il completamento a regola d'arte dell'intervento."

- **Provincia di Brindisi - Area 4 – Settore Ambiente, prot. n. 9724 del 24/03/2025:**

"Tanto premesso, preso atto della volontà del proponente di avanzare istanza di autorizzazione agli scarichi in una fase successiva rispetto al procedimento di cui in oggetto, con la presente, nel richiamare integralmente quanto di cui alla nota prot. n. 38364 del 04/12/2024, si ribadisce che il rilascio di titoli abilitativi ambientali di competenza di questo Servizio resta subordinato a quanto di seguito riportato: - la gestione delle acque meteoriche e dei reflui dovrà avvenire in conformità a tutto quanto disposto rispettivamente dal R.R. 26/2013 e al R.R. 26/2011; PROVINCIA DI BRINDISI - p_br - REG_UFFICIALE - 0009724 - Uscita - 24/03/2025 - 09:51 PROVINCIA DI BRINDISI - p_br - REG_UFFICIALE - 0009724 - Uscita - 24/03/2025 - 09:51- la gestione delle acque meteoriche potrà avvenire secondo quanto disciplinato dall'art. 5 di detto R.R. 26/2013 a condizione che il proponente: • preveda e relazioni in ordine agli accorgimenti tecnici automatici necessari atti ad evitare che gli elettroliti e/o sostanze pericolose presenti nei sistemi di accumulo vengano scaricati sul suolo veicolate dalle acque meteoriche anche in caso di eventi incidentali; • per quanto attiene alle apparecchiature elettriche contenenti oli, si rende necessario prevedere e relazionare in ordine agli accorgimenti tecnici automatici necessari ad evitare che gli oli presenti in dette apparecchiature vengano a contatto con il suolo veicolate dalle acque meteoriche - alla presentazione di espressa istanza presso il Servizio scrivente corredata dalla documentazione disponibile al link https://www.provincia.brindisi.it/dmdocuments/ambiente/Elenco_documentazione_da_presentare_per_istanze_di_parte.pdf."



- **Comune di Erchie (BR), prot. n. 10912 del 04/08/2025, trasmissione di DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 35 del 31/07/2025:**

“dato atto checon deliberazione di G C n.146 del 24/07/2025 è stata conclusa la negoziazione tra le parti prevedendo che la Società proponente gli impianti eroghi al Comune di Erchie le seguenti misure compensative-per il progetto “Masseria Argentoni” un compenso a titolo di compensazione ambientale e territoriale pari ad € 700.000,00 attualizzato (NPV al tasso 8%) da versare al Comune come segue: 40% (€ 280.000,00) entro e non oltre novanta giorni dal raggiungimento dello stato di inoppugnabilità dell'AU, e saldo entro e non oltre venti giorni (€ 420.000,00) dalla dichiarazione di inizio lavori, DELIBERADi approvare lo schema di Convenzione per la Compensazione e il riequilibrio ambientale a fronte della realizzazione ed esercizio di un nuovo impianto Agrivoltaico nell'ambito del territorio di Erchie : dell'impianto denominato “Masseria Argentoni”.”

- **Comune di Erchie (BR), prot. n. 17284 del 18/12/2024:**

“Considerato

Il PARERE FAVOREVOLE della Commissione Locale per il Paesaggio-VAS-VIA-PAI, espresso nella seduta del 28/11/2024 - Verbale n. 03 sulla pratica in oggetto, il cui esito testualmente recita:

PARERE FAVOREVOLE esclusivamente dal punto di vista paesaggistico a maggioranza, fatti salvi gli ulteriori pareri, con le SEGUENTI PRESCRIZIONI:

- lungo il perimetro dell'impianto a ridosso delle strade comunali, provinciali e statali venga realizzata una barriera vegetale alta almeno 2 m;
- si raccomanda di acquisire il parere della sovrintendenza per i beni archeologia belle arti e paesaggio ri-guardo alla valutazione di impatto archeologica producendo il documento denominato V.P.A., il parere dell'ispettorato agrario regionale/provinciale sugli aspetti agronomici, nonché le valutazioni dell'ufficio urbanistico comunale e regionale.

Il cavidotto attraversa il vincolo “strade panoramiche”, tuttavia si sottolinea che è interrato e quindi non interferisce attivamente con il suddetto vincolo.

(conclusioni)

Per quanto innanzi detto e considerato, si ritiene di poter condividere, anche nelle prescrizioni, il parere favorevole espresso dalla Commissione Locale per il Paesaggio, in merito al Progetto dell'impianto agrivoltaico denominato “Impianto Agrivoltaico Masseria Argentoni” della potenza di 26.691,84 kWp con storage della potenza di 25.410 kW, da realizzarsi nel Comune di Erchie, sui terreni distinti in catasto al Foglio 26 p.lle 241-287-289-286-452-453-455-457 -Foglio 27 p.la 166 - Foglio 33 p.lle 144-146- Foglio 34 p.lle 67-77-170-180-268 - Foglio 37 p.lle 66-67-81-299.”

- **ANAS S.p.A., prot. n. 68804 del 27/01/2025:**

“Per quanto innanzi, fermo restando che la pratica dovrà seguire l'iter tecnico-amministrativo previsto dalla procedura interna ANAS, la Scrivente Struttura Territoriale, comunica che le determinazioni qui espresse non rappresentano



parere risolutivo e immutabile e che il parere definitivo verrà espresso solo previa acquisizione degli elaborati grafici esecutivi e di dettaglio, su Dase catastale, in cui saranno recepite e rappresentate integralmente le prescrizioni di seguito stabilite. Pertanto, salvo il parere e i diritti di terzi e di qualsivoglia Ente o Amministrazione, si rilascia parere tecnico favorevole di massima subordinato alle prescrizioni di seguito anticipate che saranno integrate in seguito alla presentazione del Progetto Esecutivo di dettaglio.

Prescrizioni specifiche all'attraversamento:

- prima dell'inizio delle lavorazioni di attraversamento al fine di non creare interferenze e/o eventuali danneggiamenti ai sottoservizi preesistenti nel tratto di strada, dovrà essere effettuata accurata indagine GEORADAR, previa istanza di nulla-osta per l'installazione della segnaletica verticale per la deviazione dei flussi di traffico.
- al solo fine di preservare l'integrità delle opere stradali esistenti, tutti gli attraversamenti su viabilità e sulle pertinenze gestite da Anas, dovranno essere eseguiti al di fuori della carreggiata, alla massima distanza dalla stessa, possibilmente al piede della scarpata, comunque ad una distanza tale da non interferire con eventuali opere stradali (barriere, segnaletica, ecc.) ed esclusivamente tramite perforazione orizzontale (no-dig), e il tubo di protezione dovrà essere idoneo a proteggere l'impianto in esso collocato ed assorbire le sollecitazioni derivanti dalla circolazione stradale;
- l'estradosso del tubo di protezione, per l'intero tratto di attraversamento, dovrà essere posato ad una profondità minima di ml. 2.50 dalla quota del piano viabile più depressa, onde non interferire in alcun modo con le opere stradali esistenti e garantire, in ogni modo, la possibilità di realizzare ulteriori opere a servizio della strada;
- ai sensi dell'Art. 66 comma 2 del Reg. Esec. N.C.d.S., l'accesso all'attraversamento dovrà avvenire mediante pozzetti collocati fuori dalla fascia di pertinenza stradale e comunque, tutti i manufatti relativi agli attraversamenti, al fine precipuo di garantire la sicurezza per la circolazione stradale, dovranno essere realizzati, rispetto al confine stradale, ad una distanza non inferiore alla profondità del manufatto ed in ogni caso non inferiore a ml. 3.00;

Si ribadisce, infine, che il suddetto parere di massima non costituisce autorizzazione all'esecuzione dei lavori, che potrà essere rilasciata solo dopo la presentazione del progetto esecutivo che dovrà recepire le prescrizioni ivi riportate e previa sottoscrizione congiunta di un disciplinare che regolerà tutte le attività da eseguirsi."

• **AQP S.p.A., prot. n. 78203 del 02/12/2024:**

"si comunica che le aree interessate dagli interventi previsti in progetto, non interferiscono con opere acquedottistiche del Servizio Idrico Integrato. Premesso quanto sopra, per quanto competenza di questa Società, nulla osta



alla realizzazione delle opere di che trattasi.”

- **Consorzio di Bonifica Centro Sud Puglia, prot. n. 24776 del 23/07/2025:**

“.... per quanto di propria competenza, si esprime parere favorevole alla realizzazione dell'intervento in esame, a condizione che, le opere stabili previste nell' Area n.4 (impianto di illuminazione e di video sorveglianza) rispettino le distanze previste dal R.D. 8 maggio 1904, n. 368.

- **ENAC – AOT, prot. n. 111589 del 01/08/2025:**

“si comunica la conclusione del procedimento in parola ex art. 2 co.1 L. 241/90 in quanto, considerata la posizione, le caratteristiche e la tipologia di quanto proposto, non sussiste un interesse di carattere aeronautico.”

- **RFI Rete Ferroviaria Italiana, prot. n. 546 del 29/01/2025:**

“Dall'esame degli elaborati progettuali depositati sul sito web Sistema Puglia, non si riscontra alcuna interferenza con la linea ferroviaria ricadente nella giurisdizione di questa Direzione, pertanto, si comunica a Codesto Richiedente di escludere dai destinatari del procedimento l'indirizzo di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. e si chiede di trasmettere l'istanza in riferimento al gestore dell'infrastruttura Ferroviaria Ferrovie Sud Est, in quanto l'intervento proposto in oggetto ricade nella fascia di rispetto di Codesta Società.”

- **Ferrovie del Sud Est, Gruppo Ferrovie dello Stato, prot. n. 1036 del 28/05/2025:**

“Queste Ferrovie, nell'ambito del procedimento in corso e ai sensi del DPR 753/80, comunica le seguenti prescrizioni a carattere generale: - In caso di attraversamento di tipo interrato mediante tecnica “No-Dig” teleguidata, la profondità minima di infissione del cavidotto dovrà essere di almeno 2,00 m misurata dalla generatrice superiore del cavo rispetto al piano di rotolamento delle rotaie della linea ferroviaria; - Le buche di lancio ed arrivo propedeutiche alla realizzazione dell'attraversamento ferroviario mediante sistema “T.O.C.” devono essere previste a non meno di 10 m dalla più vicina rotaia; - Per l'attraversamento del cavidotto in oggetto la proprietà di Regione Puglia non potrà essere gravata da servitù coattive di elettrodotto con annesse fasce di rispetto o assoggettata a procedure espropriative per pubblica utilità, essendo tali aree funzionali all'esercizio ferroviario. A tal fine si precisa che ogni procedura di acquisizione coatta e/o soggezione dei diritti reali a danno del patrimonio immobiliare di Regione Puglia è da considerarsi illegittima ai sensi del D.P.R. 753/80 (Nuove norme di polizia ferroviaria), pertanto a valle dell'autorizzazione si dovrà procedere con la stipula di convenzione al fine di disciplinare l'attraversamento, previo benestare degli uffici competenti della Regione Puglia. Ciò premesso, considerato che il livello di dettaglio degli elaborati inviati non consente, al momento, di attestare la compatibilità tecnica degli interventi con l'infrastruttura ferroviaria, queste Ferrovie, nell'ambito del procedimento in corso e al fine di esperire le verifiche necessarie per il rilascio del parere di competenza, richiedono la seguente documentazione integrativa: - elaborati progettuali riguardanti lo studio dell'interferenza dell'attraversamento in oggetto e dell'impianto fotovoltaico in adiacenza (planimetria e sezione di dettaglio) che rappresentino graficamente l'infrastruttura ferroviaria, avendo cura che l'opera prevista sia quotata altimetricamente rispetto al piano del ferro



e planimetricamente sia individuata con esattezza la posizione della stessa in maniera da valutare eventuali interferenze con apparati tecnologici funzionali all'esercizio ferroviario ed il rispetto degli articoli del DPR 753/80."

- **SNAM Rete Gas S.p.A., prot. n. 143 del 06/09/2023:**

"Vi concediamo Nulla Osta, per quanto di nostra competenza, alla realizzazione delle opere in oggetto a condizione che, vengano realizzate come da progetto allegato alla Vs. predetta nota e che siano rispettate le seguenti inderogabili condizioni nei seguenti punti interferenti: PUNTO INTERFERENTE "1": Met. 4105810 PER MANDURIA DN 200, 75 BAR 40.406919,17.754031, a) L'inizio dei Vostri lavori nei tratti interferenti le nostre condotte (13,5 m a monte e 13,5 m a valle della Ns condotta Met. 4105810 PER MANDURIA) dovrà essere preventivamente concordato con il nostro ufficio (tel. 080-5057390), che provvederà alla stesura del verbale di riunione riguardante i rischi specifici, al picchettamento della condotta e alla stesura del relativo verbale e fornirà, anche durante la fase esecutiva degli stessi, la necessaria assistenza con proprio personale; b) Le opere in progetto potranno essere realizzate in attraversamento del metanodotto "4105810 PER MANDURIA" purché, nel punto di interferenza, sia assicurato il rispetto della normativa vigente (D.M.17.04.08 art.2.7) una distanza minima di sicurezza, misurata in senso verticale tra le superfici affacciate più vicine delle condotte, non inferiore a metri 1,50 distanza misurata in senso verticale fra le due superfici affacciate più vicine; c) la profondità massima di scavo del Vs attraversamento non potrà essere inferiore a metri 4,03 mantenendo così una distanza dal metanodotto di metri 2,5 nel tratto interferente con la nostra condotta 4105810 PER MANDURIA (13,5 m a monte e 13,5 m a valle) così come previsto dai Vs elaborati grafici. a) Nel tratto parallelo al MET. "4105810 PER MANDURIA", qualora tecnicamente realizzabile, chiediamo che la vostre recinzioni vengano posate quanto più possibile distante al metanodotto precedentemente citato. Resta inteso che la distanza dall'asse del metanodotto dovrà essere comunque maggiore o uguale a 3 metri e che non dovrà essere realizzata nessuna fondazione/sovrastuttura nella fascia di servitù a servizio delle recinzioni. d) Prima di effettuare l'attraversamento al metanodotto 4105810 PER MANDURIA (13,5 m a monte e 13,5 m a valle, come previsto da Vs. allegati progettuali, dovrete procedere con la messa a vista del Ns. Metanodotto. e) Eventuali pozzetti d'ispezione, piantane o paline a servizio delle vostre infrastrutture dovranno essere posati fuori dalla fascia asservita del MET. 4105810 PER MANDURIA (13,5 m a monte e 13,5 m a valle). f) qualora in corso di esecuzione dei Vs. lavori non sia rispettata la condizione di cui al punto (a), gli stessi dovranno essere interrotti e Snam Rete Gas dovrà provvedere con proprie imprese idoneamente qualificate - ma a vostre spese - ad eseguire gli interventi necessari per l'adeguamento dei propri impianti. In tal caso sarà cura della stessa Snam Rete Gas, a fronte di Vs. specifica richiesta, formalizzare il preventivo dei costi di addebito e dei tempi necessari alla risoluzione dell'interferenza; g) l'esecuzione delle Vs. opere e/o le eventuali attività di scavo in prossimità della nostra condotta potranno essere effettuate, mediante l'utilizzo di mezzi meccanici di dimensione e potenza ridotta con peso



complessivo a pieno carico non superiore a 15 t dotati di benna liscia fino ad una distanza di metri 1 dal metanodotto, la restante parte dello scavo dovrà essere effettuata a mano, il tutto alla presenza del ns. personale. Resta inteso che dovranno essere rispettate tutte le modalità operative eventualmente richieste dal ns. personale presente sul posto, atte a garantire la sicurezza del metanodotto; h) prima dell'inizio di qualsiasi attività cantieristica e/o operativa dovrete trasmettere, tra l'altro, alla scrivente unità operativa Snam Rete Gas il cronoprogramma dei propri lavori; i) j) obbligo di trasferire le informazioni di cui ai punti (a-b-c-d-e-f-g) a tutto il proprio personale ivi compreso quello di eventuali appaltatori o subappaltatori; dovrà essere garantita la possibilità di accesso in ogni tempo con il personale ed i mezzi necessari, alle opere ed agli impianti qualora la scrivente Società abbia la necessità di eseguire lavori di manutenzione ordinaria e/o straordinaria su tale tratto di metanodotto. k) Qualora ricorra la necessità di intervenire su tale tratto di metanodotto, anche in futuro, gli eventuali danni causati ai manufatti realizzati o, comunque, a qualsiasi opera o materiale che costituisca ostacolo per il personale e i mezzi non potranno, in nessun caso, costituire motivo di richiesta di risarcimento da parte Vostra così come per le opere necessarie a protezione del Vs sottoservizio. l) Vi rammentiamo che qualsiasi Vs attività di scavo nei 13,5 m a monte e a valle del met. 4105810 PER MANDURIA potranno essere realizzati solo ed unicamente dietro supervisione fissa e continuativa del personale Snam Rete Gas. A tal proposito vi chiediamo di prendere formali e preventivi contatti con i referenti riportati nella presente. Resta, altresì, inteso che la fascia asservita al nostro metanodotto, pari a metri 13,5 per parte per il Met. 4105810 PER MANDURIA, dall'asse delle condotte, dovrà essere lasciata allo stato "quo ante" e non potrà essere alterata la quota di posa della condotta. Resta infine inteso che, qualora dovesse essere disattesa anche solo una delle condizioni sopra esposte o la realizzazione delle Vostre opere avvenga in difformità al D.M. 17.04.2008, nonché al progetto allegato alla Vs. nota sopracitata, il presente Nulla Osta dovrà intendersi nullo e immediatamente revocato, con l'obbligo - da parte Vostra - di ripristinare i terreni allo stato "quo ante" ed in linea con i patti e le condizioni contrattuali previste dall'atto di servitù in essere.

• **TERNA S.p.A., prot. n. 41325 del 02/04/2025:**

"Premesso che: - in data 23.12.2022 la Società PEONIA SOL S.r.l. ha fatto richiesta di modifica della connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) per un impianto di generazione da fonte rinnovabile (fotovoltaica) con potenza nominale pari a 28,6 MW integrato da un sistema di accumulo con potenza nominale pari a 22 MW, per una potenza in immissione pari a 22,2 MW e in prelievo pari a 22,2 MW nel Comune di Erchie (BR); - in data 27.02.2023 con lettera prot. TERNA/P20230022153 Terna ha comunicato la Soluzione Tecnica Minima Generale (STMG) che prevede il collegamento dell'impianto di generazione in antenna a 150 kV con il futuro ampliamento della Stazione Elettrica (SE) di Trasformazione della RTN a 380/150 kV di "Erchie"; - in data 24.03.2023 la Società PEONIA SOL S.r.l. ha accettato la STMG suddetta; - in data 02.07.2024 la Società PEONIA SOL S.r.l. ha trasmesso tramite portale My Terna la documentazione progettuale relativa alle opere RTN la connessione; -



in data 26.08.2024 TERNA con lettera prot. TERNA/P20240092088 Terna ha comunicato il parere di rispondenza del progetto delle opere RTN ai requisiti di cui al Codice di Rete. Si coglie infine l'occasione per precisare che il riscontro fornito con la presente comunicazione, non esonera il richiedente dal rispetto degli obblighi assunti con la richiesta di connessione alla RTN ed inerenti agli adempimenti previsti dal TICA e dal Codice di Rete."

- **Ministero della Cultura - Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, prot.n. 28851-P del 18/12/2023:**

"Per tutto quanto sopra considerato, visto, esaminato e ritenuto a riguardo delle opere previste dal progetto di cui trattasi; a conclusione dell'istruttoria condotta per la procedura in oggetto e per le valutazioni sopra narrate, tra le quali le motivazioni espresse dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Brindisi e Lecce, con il parere endoprocedimentale del 06/09/2023; visto il contributo istruttorio U.O. DGABAP-Servizio II della Soprintendenza speciale per il PNRR del 28/11/2023; visto il contributo istruttorio della U.O. DGABAP-Servizio III della Soprintendenza speciale per il PNRR del 04/12/2023; la Soprintendenza speciale per il PNRR, per quanto di competenza, esprime parere tecnico istruttorio negativo alla pronuncia di compatibilità ambientale per l'intervento denominato "Progetto di un impianto agrivoltaico denominato "Impianto Agrivoltaico Masseria Argentoni" della potenza di 28,619 MW con storage della potenza di MW 25,41 e delle relative opere di connessione alla RTN", da realizzarsi nel comune di Erchie (BR), presentato dalla Società PEONIA SOL S.r.l.."

- **Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Decreto Direttoriale n. 239 del 23/07/2024, trasmesso con nota prot. n. 144328 del 02/08/2024:**

"Articolo 1 – "È espresso giudizio positivo sulla compatibilità ambientale del progetto per la realizzazione di un impianto agrivoltaico, denominato "Masseria Argentoni", della potenza di 28,619 MW con storage della potenza di MW 25,41 e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nel Comune di Erchie (BR), subordinato all'ottemperanza delle prescrizioni di cui alle specifiche Condizioni Ambientali. Si ritiene il Piano Preliminare per l'utilizzo delle terre e rocce da scavo conforme alle disposizioni del DPR n.120 del 2017, fatto salvo il rispetto della specifica condizione ambientale.

Articolo 2 – "Devono essere ottemperate le condizioni ambientali di cui al parere della Commissione PNRR-PNIEC n. 356 del 16 luglio 2024. Il Proponente presenta l'istanza per l'avvio delle procedure di verifica di ottemperanza nei termini indicati nel citato parere.

Articolo 3 - "Il proponente dovrà adempiere agli obblighi connessi alla verifica preventiva di interesse archeologico ai sensi dell'articolo 41, comma 4 e dell'allegato I.8 del D.lgs. 36/2023. Pertanto, provvederà a notificare tempestivamente, al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica l'esito delle determinazioni dell'autorità competente in materia di tutela del patrimonio culturale".

CONSIDERATO CHE

con riferimento alla procedura di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità:



- La Sezione scrivente con nota prot. n. 311854 del 11/06/2025. richiedeva espressione di parere relativamente al procedimento espropriativo al Servizio Gestione Opere Pubbliche della Regione Puglia.
- La Sezione, con note prot. nn. 336764 (trasmessa altresì via raccomandate A/R), 336565, 336697, 336720 336613, 336648 del 20/06/2025, provvedeva a trasmettere propria nota di “Comunicazione di avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo alle ditte proprietarie dei terreni interessati ai fini dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità” ai sensi degli artt.7 ed 8 della Legge 8 agosto 1990 n.241 e successive modifiche ed integrazioni.
- Successivamente alla pubblicazione dell’avviso sono pervenute le seguenti osservazioni:
 - a. Eolica Erchie S.r.l., in qualità di proprietaria, della particella 140 del Foglio 37 del Comune di Erchie, nota acquisita al prot. n. 406909 del 16/07/2025;
 - b. GRV Solar Brindisi 4 S.r.l., che con nota acquisita al prot. n. 431892 del 30/07/2025, chiedeva di tener conto della presenza del cavo MT e AT, autorizzato in data 15 luglio 2024;
- La società proponente riscontrava le osservazione pervenute con note acquisite prot. nn. 482497 e 482505 dell’08/09/2025. In particolare, nelle menzionate note, il Proponente in entrambi i casi confermava *“la disponibilità ad addivenire ad un accordo bonario tra le parti coinvolte per la costituzione della servitù necessaria al progetto di cui in oggetto non appena ottenuta la relativa Autorizzazione Unica... (omissis)... impegnandosi sin da ora alla risoluzione di ogni eventuale interferenza al fine di far coesistere le opere necessarie”*.

con riferimento alle misure di compensazione dovute dai proponenti di impianti e infrastrutture energetiche, a norma del DM 10/09/2010, Allegato 2 e della L.R. n. 28/2022:

- le stesse sono state stabilite in Conferenza dei Servizi ovvero richiamate negli atti istruttori, nonché del “*Verbale di Concordamento dei Costi Convenzionali*”, sottoscritto in data 17/07/2025 con il Comune di Erchie.
Detto impegno, anche nelle more della formalizzazione con gli enti beneficiari interessati, resta agli atti del procedimento ed è da intendersi vincolante ai fini della piena efficacia del presente atto autorizzativo.

CONSIDERATO INOLTRE CHE

Il Proponente, con nota acquisita ai prot. nn. 561202 del 13/10/2025, trasmetteva la documentazione necessaria al rilascio del titolo autorizzativo ed in particolare:

- progetto definitivo adeguato alle prescrizioni formulate in Conferenza dei Servizi riportante su tutti i frontespizi degli elaborati prodotti la dizione “adeguato alle prescrizioni formulate in Conferenza dei Servizi”, firmato digitalmente e depositato nella sezione C “Progetto Definitivo” del portale Sistema Puglia,



comprensivo anche degli strati informativi identificativi dell'impianto al fine della conservazione digitale su apposito server;

- asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000 con la quale il progettista assevera la conformità del progetto definitivo di cui al punto precedente a tutte le risultanze del procedimento autorizzativo e a tutte le prescrizioni sollevate dagli Enti che hanno partecipato al procedimento stesso;
- dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000, per mezzo della quale il legale rappresentante della Società si impegna a rispettare tutte le prescrizioni di natura esecutiva formulate dai suddetti Enti;
- dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000, con la quale il tecnico abilitato, ha attestato che in nessuna area dell'impianto vi sia la presenza di ulivi dichiarati "monumentali" ai sensi della L.R. 14/2007;
- asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000, per mezzo della quale il tecnico abilitato ha attestato che *"le opere permanenti di progetto non ricadono in aree agricole interessate da produzioni agricole presenti che danno origine ai prodotti con riconoscimento I.G.P.; I.G.T.; D.O.C. e D.O.P."*.
- dichiarazione sostitutiva di notorietà relativa all'assenza delle cause ostative previste dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 con l'indicazione dei familiari conviventi resa da tutti i soggetti previsti dall'art. 85 del D.Lgs. 159/2011 (Legale rappresentante, amministratori, soci, sindaci effettivi e supplenti);
- documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzione di amministrazioni, direzione e controllo e al capitale sociale, con l'espresso impegno a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;
- impegno a presentare il piano di utilizzo in conformità all'Allegato 5 del DPR 13 giugno 2017, n. 120 "Regolamento *recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo*", pubblicato sulla G.U. n. 183 del 7 agosto 2017, nonché il piano di gestione e smaltimento dei rifiuti prodotti in fase esecutiva, almeno 90 giorni prima dell'inizio dei lavori;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del professionista o dei professionisti sottoscrittori degli elaborati progettuali, redatta nelle forme di cui al d.p.r. 445/2000, attestante il pagamento da parte del committente dei correlati compensi calcolati in conformità alle tariffe professionali vigenti ai sensi della legge n. 30 del 05.07.2019, "Norme in materia di tutela delle prestazioni professionali per attività espletate per conto dei committenti privati e di contrasto all'evasione fiscale".

La Società, inoltre:

- ha ottemperato a quanto previsto dalla D.G.R. 19 dicembre 2022, n. 1901, relativo agli oneri per monitoraggio mediante versamento a favore della Regione Puglia, Dipartimento Sviluppo Economico - Sezione Transizione Energetica, e per l'accertamento della regolare esecuzione delle opere;
- ha depositato quietanza del versamento F24 di tipo ordinario Sezione Erario,



- Codice tributo 1552 per i diritti di registrazione dell'Atto Unilaterale d'obbligo;
- ha fornito *"Verbale di Concordamento dei Costi Convenzionali"*, sottoscritto in data 17/07/2025 con il Comune di Erchie, per il riconoscimento allo stesso Comune di *"un contributo pari a euro 700.000,00 (settecentomila/00) oltre iva come per legge a titolo di compensazione ambientale e territoriale attualizzato. Inoltre la società si impegna a riconoscere al comune di Erchie attività di sponsorizzazione da definire"*.

PRESO ATTO CHE

- con nota prot. n. 524371 del 06/10/2025, questa Sezione ha comunicato, nella persona del Responsabile del Procedimento, di **poter concludere favorevolmente la fase dell'istruttoria tecnica ed amministrativa in ordine al rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003**, con tutte le prescrizioni sopra elencate che sono parte integrante e sostanziale, per la costruzione ed esercizio dell'impianto in oggetto. Richiamata in particolare la legge regionale 7 novembre 2022, n. 28 "Norme in materia di incentivazione alla transizione energetica", per la quale si richiedeva evidenza dell'impegno a fornire compensazioni a favore delle amministrazioni comunali interessati dall'intervento;
- in data 14/10/2025 è stato sottoscritto dal rappresentante legale della Peonia Sol S.r.l. l'atto unilaterale d'obbligo ai sensi della deliberazione di giunta regionale 19 dicembre 2022, n. 1901;
- la Sezione Transizione Energetica - Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili con nota prot. n. 576763 del 16/10/2025, trasmetteva all'Ufficiale Rogante della Sezione Contratti Appalti l'Atto Unilaterale d'Obbligo;
- il progetto definitivo, già caricato dal proponente nella più recente sezione progettuale del Portale Sistema Puglia dedicata al procedimento di che trattasi, fa parte integrante del presente atto allorquando controfirmato digitalmente dalla Sezione Transizione Energetica, adeguato agli esiti conferenziali;
- ai fini dell'applicazione della normativa antimafia di cui al D.Lgs. 159/2011 ed in particolare con riferimento agli artt. 67, comma 5, e 84, comma 2, la Sezione ha acquisito:
 - Documentazione antimafia ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs. n. 159/11 prodotta dai soggetti indicati dall'art. n. 85 del medesimo decreto;
 - Copia di visura camerale della società di data non anteriore a 6 mesi;
 - Comunicazione di informativa antimafia prot. PR_MIUTG_Ingresso_0244591_20250731, fatto salvo che il presente provvedimento comprende la clausola di salvaguardia di cui all'art. 92 c. 3 del D.Lgs. 159/2011, per cui la determinazione è rilasciata sotto condizione di decadenza in caso di sopravvenuta positività dell'informativa antimafia.

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO

Risultano soddisfatti i presupposti per il rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art.12 del D Lgs 387/2003 e ss.mm.ii, con tutte le prescrizioni e condizioni richiamate in narrativa, per la costruzione e l'esercizio di:



- impianto agrovoltaiico da realizzarsi nel Comune di Erchie (BR), denominato “Masseria Argentoni”, di potenza nominale prevista pari a 28,6228,62 MW (ridotta a 26,69 MW) + sistema di accumulo da realizzarsi nel Comune di Erchie (BR) di 25.41 MW.
- cavidotto interrato MT 20 kV per il trasporto della energia prodotta dall’impianto fino ad una Sottostazione di Trasformazione Utente 20/150 kV da condividere con altri 2 produttori;
- Sottostazione di Trasformazione Utente 20/150 KV di cui al punto precedente;
- cavidotto 150 kV con lunghezza di circa 154 m di collegamento tra la sottostazione di Trasformazione Utente di cui ai punti precedenti e l’ampliamento della Stazione Elettrica di Trasformazione (SE) della RTN 380/150 kV di “Erchie”;
- ampliamento di cui al punto precedente, interno alla recinzione esistente e comprendente le necessarie opere elettromeccaniche in AT;

L’adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica è effettuato sotto riserva espressa di revoca ove, all’atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti o alle dichiarazioni rese in atti, allorquando non veritiere.

Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio è stato condotto nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.

Il sottoscritto attesta altresì, che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la normativa vigente.

L’E.Q. Supporto Tecnico Biometano e FER

Arch. Tommaso Amante



**VERIFICA AI SENSI del Reg. UE n. 679/2016 e del D.Lgs. 196/03,
come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018 -**

Garanzie alla riservatezza

"La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, ed ai sensi dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento citato; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati".

Valutazione di impatto di genere (prima valutazione)

Ai sensi della D.G.R. n. 398 del 03/07/2023 la presente deliberazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere.

L'impatto di genere stimato risulta (segnare con una X):

- diretto
- indiretto
- ☒ neutro
- non rilevato

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011 e ss.mm.ii.:

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa, a carico del Bilancio Regionale in quanto trattasi di provvedimento amministrativo rilasciato *ex lege* su istanza di parte;

Il dirigente a.i. del Servizio Energia e fonti alternative e rinnovabili
Ing. Francesco Corvace



IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE TRANSIZIONE ENERGETICA VISTI E RICHIAMATI:

- gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997 n. 7 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii.;
- l'art. 32 della L. n. 18 giugno 2009 n. 69 e ss.mm.ii.;
- la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.;
- le Linee guida pubblicate sulla G.U. n. 1/2003;
- l'art. 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 e ss.mm.ii.;
- la Legge 14 novembre 1995 n. 481 e ss.mm.ii.;
- la Legge Regionale 21 ottobre 2008 n. 31;
- la Legge Regionale 24 settembre 2012 n. 25 e ss.mm.ii., "Regolazione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili";
- la D.G.R. n. 2084 del 28/09/2010 (Burp n. 159 del 19/10/2010): buone pratiche per la produzione di paesaggio: Approvazione schema di Protocollo di Intesa tra la Regione Puglia, Enti Locali e Società proponenti impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile.
- la D.G.R. 3029 del 30 dicembre 2010, approvazione della Disciplina del procedimento unico di autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica;
- il R.R. n. 24 del 30/12/2010 così come modificato dalla delibera di G.R. n. 2512 del 27/11/2012 nel cui ambito d'applicazione rientra l'istanza in oggetto.
- La D.D. del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo 3 gennaio 2011, n. 1: "Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 - DGR n. 3029 del 30.12.2010 - Approvazione delle "Istruzioni tecniche per la informatizzazione della documentazione a corredo dell'Autorizzazione Unica" e delle "Linee Guida Procedura Telematica".
- il Regolamento UE n.679/2016 relativo alla "protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati" e che abroga la direttiva 95/46/CE (Reg. generale sulla protezione dei dati);
- la D.G.R. 07.12.2020 n. 1974 con cui è stato approvato l'Atto di Alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta Regionale del nuovo Modello organizzativo denominato "modello ambidestro per l'innovazione della macchina amministrativa regionale – MAIA 2.0";
- D.P.G.R. 22/01/2021 n. 22 "Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0";
- il D.P.G.R. 10/02/2021 n. 45 con cui sono state apportate integrazioni e modifiche al modello organizzativo "MAIA 2.0";
- la D.G.R. 22/07/2021 n. 1204 "D.G.R. 1974/2020 'Approvazione Atto di Alta Organizzazione MAIA 2.0'. Ulteriori integrazioni e modifiche – D.G.R. n.1409/2019 'Approvazione del Programma Triennale di rotazione ordinaria del personale'. Aggiornamento Allegato B)";
- la D.G.R. 28/07/2021 n. 1289 "Applicazione art. 8 comma 4 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 gennaio 2021, n. 22. Attuazione modello



- MAIA 2.0 – Funzioni delle Sezioni di Dipartimento”;
- la D.G.R. 30/09/2021 n. 1576 “Conferimento incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento ai sensi dell’art.2, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio, n. 22”;
 - la LR 11/2001 e ss.mm.ii applicabile *ratione temporis*, oggi sostituita da L.R. 26 del 7.11.2022, sui procedimenti autorizzativi ambientali nella Regione Puglia a norma del Codice dell’Ambiente;
 - la L. n. 91/2022 sulla “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina”
 - la DGR del 19 dicembre 2022, n. 1901 “Procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 12 del Decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 e ss.mm.i. per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Oneri economici in capo ai proponenti e Atto Unilaterale d’Obbligo”;
 - la LR 28/2022 e s.m.i “norme in materia di transizione energetica”
 - la D.G.R. del 3/7/2023, n. 938 recante “D.G.R. n. 302/2022 Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio. Revisione degli allegati.
 - la D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997 “Atto di indirizzo in tema di politiche per la promozione e lo sviluppo delle energie rinnovabili in Puglia”;
 - il DI 63/2024, convertito in Legge 12 luglio 2024 n. 101, recante disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale; le limitazioni riferite all’installazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra (rif. art. 5) non si applicano ai progetti per i quali sia stata avviata almeno una delle procedure amministrative, comprese quelle di valutazione ambientale, necessarie all’ottenimento dei titoli per la costruzione e l’esercizio degli impianti e delle relative opere connesse ovvero sia stato rilasciato almeno uno dei titoli medesimi;
 - la D.G.R. 26 settembre 2024, n. 1295 “Valutazione di Impatto di Genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologico-operativi e avvio fase strutturale”;
 - il D.Lgs. 25 novembre 2024, n. 190 “Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell’articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118” che introduce importanti semplificazioni per i regimi amministrativi relativi alla produzione di energia da fonti rinnovabili (FER). Il decreto, in attuazione dell’articolo 26 della legge 5 agosto 2022, n. 118, mira a favorire la diffusione degli impianti FER attraverso una razionalizzazione e un riordino delle procedure, in linea con le direttive europee- per le procedure in corso *ratione temporis* continua ad applicarsi l’art. 12 del D. Lgs. 387/2003, non avendo il proponente esercitato facoltà.

VERIFICATO CHE:

sussistono le condizioni di cui all’art. 12 c. 3 del D.Lgs. 387/2003 poiché, in particolare:

- Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica con nota prot. n. 144328



del 02/08/2024 acquisita in pari data al prot. n. 394690 dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali regionale, trasmetteva la notifica del Decreto Direttoriale n. 239 del 23/07/2024 con cui si comunicava che *“È espresso giudizio positivo sulla compatibilità ambientale del progetto per la realizzazione di un impianto agrivoltaico, denominato "Masseria Argentoni", della potenza di 28,619 MW con storage della potenza di MW 25,41 e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nel Comune di Erchie (BR), subordinato all'ottemperanza delle prescrizioni di cui alle specifiche Condizioni Ambientali. Si ritiene il Piano Preliminare per l'utilizzo delle terre e rocce da scavo conforme alle disposizioni del DPR n.120 del 2017, fatto salvo il rispetto della specifica condizione ambientale.....Devono essere ottemperate le condizioni ambientali di cui al parere della Commissione PNRR-PNIEC n. 356 del 16 luglio 2024. Il Proponente presenta l'istanza per l'avvio delle procedure di verifica di ottemperanza nei termini indicati nel citato parere.”*

- In merito alle valutazioni paesaggistiche, il Comune di Erchie (BR), con nota prot. n. 17284 del 18/12/2024, acquisita in data 20/12/2024 al prot. n. 636211, atteso il parere favorevole della Commissione Locale per il Paesaggio-VAS-VIA-PAI, espresso nella seduta del 28/11/2024 - Verbale n. 03, esprimeva il proprio parere favorevole con prescrizioni.
- Questa Sezione con nota prot. n. 542371 del 06/10/2025, comunicava, nella persona del Responsabile del Procedimento, di poter concludere favorevolmente la fase dell'istruttoria tecnica ed amministrativa in ordine al rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003, con tutte le prescrizioni in atti da ritenersi parte integrante e sostanziale, per la costruzione ed esercizio dell'impianto in oggetto, ivi incluse le dovute misure di compensazione e mitigazione stabilite in Conferenza di Servizi o comunque nell'iter istruttorio a favore delle amministrazioni comunali.
- Il Sistema di Accumulo avrà una potenza nominale di 25.41 MW. Sarà installato in parallelo all'impianto in oggetto, su area catastalmente individuata al NCT del Comune di Erchie al Fg. 37 P.IIIa 299. Il titolo autorizzativo finale a valle del presente procedimento autorizzativo si riferirà a tale Sistema di Accumulo in quanto parte integrante e sostanziale del parco agrovoltaico e al suo servizio quale opera connessa, tale da giustificare l'unificazione dell'iter autorizzativo ai due distinti oggetti (parco agrovoltaico e sistema di accumulo).

DATO ATTO CHE:

- la D.G.R. n. 1944 del 21/12/2023 con la quale l'ing Francesco Corvace, è stata individuato quale Dirigente della Sezione nella quale è incardinato il procedimento del rilascio dell'Autorizzazione Unica e, per il quale, lo stesso risulta anche Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/90 e ss.mm.ii.
- in capo al Responsabile del presente atto e agli altri estensori e firmatari non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art.6-bis della Legge n.241/1990 e dell'art.1, comma 9, lettera e) della Legge 190/2012.

VISTO



l'Atto Unilaterale d'Obbligo sottoscritto dalla **Peonia Sol S.r.l.** in data 14/10/2025 e tutt'ora in fase di iscrizione al repertorio.

FATTI SALVI

- gli obblighi in capo alla Società Proponente tra i quali, oltre a quelli indicati nell'articolo a seguire, garantire la conduzione agraria del suolo per i periodo di esercizio dell'impianto agrovoltico;

Precisato che:

Il provvedimento di Autorizzazione Unica è adottato sotto riserva espressa di revoca ove, all'atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti o alle dichiarazioni rese in atti, allorquando non veritiere.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

ART. 1)

Di prendere atto di quanto riportato nella nota prot. n. 542371 del 06/10/2025 con la quale la Sezione Transizione Energetica nella persona del Responsabile del Procedimento, attesi gli esiti istruttori curati dalla E.Q. "Supporto tecnico biometano e FER", confermata dal Dirigente del Servizio Energia e fonti alternative e rinnovabili, comunicava la conclusione della fase dell'istruttoria tecnica ed amministrativa in ordine al rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003, per la costruzione e l'esercizio dell'impianto in oggetto.

ART. 2)

di provvedere al rilascio, alla **Peonia Sol S.r.l.** (C.F. e P. Iva 10416030962) con sede legale in Via in Via Mercato n.3, Milano, dell'Autorizzazione Unica, di cui al comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29/12/2003 e s.m.i., della D.G.R. n. 35 del 23/01/2007, della D.G.R. 3029 del 28/12/2010, D.G.R. 1901/2022 e della L.R. n. 25 del 25/09/2012 e s.m.i., per la costruzione ed esercizio:

- impianto agrovoltico da realizzarsi nel Comune di Erchie (BR), denominato "Masseria Argentoni", di potenza nominale prevista pari a 28,6228,62 MW (ridotta a 26,69 MW) + sistema di accumulo da realizzarsi nel Comune di Erchie (BR) di 25.41 MW.
- cavidotto interrato MT 20 kV per il trasporto della energia prodotta dall'impianto fino ad una Sottostazione di Trasformazione Utente 20/150 kV da condividere con altri 2 produttori;
- Sottostazione di Trasformazione Utente 20/150 KV di cui al punto precedente;
- cavidotto 150 kV con lunghezza di circa 154 m di collegamento tra la sottostazione di Trasformazione Utente di cui ai punti precedenti e l'ampliamento della Stazione Elettrica di Trasformazione (SE) della RTN 380/150 kV di "Erchie";
- ampliamento di cui al punto precedente, interno alla recinzione esistente e comprendente le necessarie opere elettromeccaniche in AT;

ART. 3)



La presente autorizzazione unica, rilasciata a seguito di un procedimento unico svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 241/90, costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12, comma 3, del D.Lgs. 29/12/2003 n. 387 e, ai sensi dell'art. 14 quater, comma 1 e seguenti della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza convocata nell'ambito del presente procedimento.

Tra le condizioni che vincolano l'efficacia del presente atto rientrano a pieno titolo le misure di compensazione ambientale e territoriale a favore dei Comuni territorialmente interessati, a norma dell'Allegato 2 del DM 10/09/2010, richiamate in atti del procedimento e nella narrativa del presente provvedimento, stabilite in Conferenza di Servizi decisoria e tali da consentire, qualora non già formalizzate e stipulate direttamente con le amministrazioni beneficiarie, la sottoscrizione del Protocollo di Intesa come da D.G.R. n. 2084 del 28/09/2010 (BURP n. 159 del 19/10/2010), alla cui stipula è delegato dalla Giunta regionale il Dirigente al Servizio Assetto del Territorio, oggi Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia.

Anche nelle more di tale stipula ai sensi della deliberazione regionale, restano valide e vincolanti ai fini dell'efficacia del presente provvedimento.

ART. 4)

La **Peonia Sol S.r.l.** nella fase di realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte agrovoltica di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo impianto dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti alla Conferenza di Servizi, all'uopo interfacciandosi con i medesimi Enti nonché di quanto previsto dall'art. 1 comma 3 della L.R. 18 ottobre 2010 n. 13 che così recita *"Per gli interventi di manutenzione degli impianti eolici e fotovoltaici, esistenti e di nuova installazione, è vietato l'uso di erbicidi o veleni finalizzati alla distruzione di piante erbacee dei luoghi interessati"*.

La verifica di ottemperanza e il controllo alle succitate prescrizioni e alle altre contenute nel presente provvedimento competono, se non diversamente ed esplicitamente riferito in atti, alle stesse amministrazioni che le hanno disposte.

ART. 5)

La presente Autorizzazione Unica avrà:

- durata massima di anni venti, dalla data di entrata in esercizio, per le opere a carico della Società;
- durata illimitata, per l'esercizio delle opere a carico della Società gestore della Rete;
- laddove le opere elettriche siano realizzata dalla Società gestore di Rete, la durata dei relativi lavori decorrerà dal rilascio dell'atto di voltura a favore dello stesso.

Inoltre, con riguardo all'esercizio, si specifica che, viste anche le determinazioni del Dirigente della Sezione già Infrastrutture Energetiche e digitali n.49 del 24/10/2016 e n. 71 del 30/11/2016), il presente titolo può coprire su richiesta tutto il periodo di incentivazione dell'energia prodotta da parte del GSE, ove applicabile e attivata a



norma di legge, fino a 20 anni a partire dall'entrata in esercizio commerciale dell'impianto, purché quest'ultima intervenga entro e non oltre 18 mesi dalla data di fine dei lavori.

In assenza di evidenza all'autorità competente regionale della data di entrata in esercizio commerciale ai fini dell'applicazione del periodo precedente, resta l'accezione generale di esercizio dell'impianto ai fini del campo di applicazione del presente titolo autorizzativo.

Pertanto il proponente è tenuto a comunicare a questo Servizio regionale, l'entrata in esercizio commerciale dell'impianto nei termini suddetti ai fini dell'automatica estensione della durata del titolo autorizzativo *ut supra*.

ART. 6)

Di dichiarare la pubblica utilità delle opere di realizzazione dell'impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di tipo agrovoltaiica nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso e, limitatamente a queste ultime ove destinate alla connessione alla Rete, di apporre il vincolo preordinato all'esproprio, ove si renda necessario, e, ai sensi degli artt. 12, 16 e 17 del D.P.R. 327 del 08/06/2001 e del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, autorizzate con la presente determinazione.

ART. 7)

Di stabilire che ai sensi dell'art. 14-quater comma 4 della L. n. 241/90 e ss.mm.ii. *“i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi decorrono dalla data della comunicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza”*, effettuata dalla Sezione Transizione Energetica – Servizio Energia, Fonti Alternative e Rinnovabili con nota prot. n. 269106 del 20/05/2025.

ART. 8)

La Società, ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. n. 31/2008, come modificato dal comma 19 dell'art. 5 della L.R. 25/2012 e s.m.i., entro centottanta giorni dalla presentazione della Comunicazione di Inizio Lavori, dovrà depositare presso la Regione Puglia - Dipartimento Sviluppo Economico:

- a. dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5 comma 18 e 20 della L.R. 25/2012, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori ovvero contratto di aggiudicazione di appalto con indicazione del termine iniziale e finale dei lavori;
- b. dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;
- c. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, entro i termini stabiliti dalla presente determinazione, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore



della Regione Puglia, come disposto con delibera di D.G.R. n. 3029/2010 e dalla D.G.R. n. 1901 del 19/12/2022 “Procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 12 del Decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 e ss.mm.i. per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Oneri economici in capo ai proponenti e Atto Unilaterale d’Obbligo”;

- d. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della dismissione dell'impianto, entro i termini stabiliti dalla presente determinazione, di importo non inferiore a euro 100,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto con delibera di D.G.R. n. 3029/2010 e aggiornabile secondo le modalità stabilite dal punto 2.2 della medesima delibera di G.R. ovvero dell’art. 4 della L.R. 31/2008 come modificato dalla L.R. 25/2012 ovvero art. 20 della L.R. 52/2019, nonché D.G.R. n. 1901 del 19/12/2022 “Procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 12 del Decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 e ss.mm.i. per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Oneri economici in capo ai proponenti e Atto Unilaterale d’Obbligo”.

Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni sopra indicato, della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina **la decadenza di diritto dell'autorizzazione** e l’obbligo del soggetto autorizzato al ripristino dell’originario stato dei luoghi.

Le fideiussioni da presentare a favore della Regione e del Comune devono avere le caratteristiche di cui al paragrafo 13.1 lettera j delle Linee Guida Nazionali approvate con D.M. 10/09/2010 e contenere le seguenti clausole contrattuali:

- espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l’operatività delle fidejussioni stesse entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Regione Puglia – ora Dipartimento Sviluppo Economico, Sezione Transizione Energetica, o del Comune, senza specifico obbligo di motivazione;
- la validità della garanzia sino allo svincolo da parte dell’Ente garantito e il suo svincolo solo su autorizzazione scritta del medesimo soggetto beneficiario;
- la rinuncia ad avvalersi del termine di cui al primo comma dell’art. 1957 del Codice Civile;
- la specificazione che il mancato pagamento del premio e dei supplementi di premio non potrà essere opposta in nessun caso all’Ente garantito.

ART. 9)

Il termine di inizio dei lavori, per effetto dell’art. 7-bis del D.L. n. 50/2022, convertito nella Legge n. 91/2022, è di mesi 36 (trentasei) dal rilascio della autorizzazione unica; quello per l’ultimazione dei lavori è di anni tre dall’inizio dei lavori conformemente all’art.15, c.2 del DPR 380/2001 e ss.mm.ii.; entrambi i suddetti termini sono prorogabili su istanza motivata presentata dall’interessato almeno quindici giorni prima della scadenza. Sono fatti salvi eventuali aggiornamenti, rinnovi o proroghe relative a provvedimenti settoriali recepiti nel provvedimento di Autorizzazione Unica. Le proroghe complessivamente accordate non possono eccedere i ventiquattro mesi. Il collaudo, redatto da ingegnere abilitato iscritto all’ordine da almeno dieci anni, deve



essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto e deve attestare la regolare esecuzione delle opere previste e la loro conformità al progetto definitivo redatto ai sensi del D.P.R. 5.10.2010 n. 207. La fidejussione rilasciata a garanzia della realizzazione non può essere svincolata prima di trenta giorni dal deposito del certificato ad esso relativo.

I seguenti casi possono determinare la revoca dell'Autorizzazione Unica, il diritto della Regione ad escutere la fidejussione rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto e il ripristino dello stato dei luoghi ex ante:

- a. mancato rispetto del termine di inizio lavori;
- b. mancato rispetto del termine di realizzazione dell'impianto, fatti salvi i casi di cui all'art. 5, comma 21 della Legge Regionale n. 25 del 25/09/2012;
- c. mancato rispetto di termini e prescrizioni sancite dall'atto unilaterale d'obbligo sottoscritto;
- d. il mancato rispetto dell'esecuzione delle eventuali misure compensative, nei termini riferiti nella Conferenza di Servizi e nel quadro progettuale ove ivi indicate;
- e. esito sfavorevole del collaudo statico dei lavori e delle opere a tal fine collaudabili;
- f. emissione di provvedimenti interdittivi o aventi comunque l'effetto di limitare la capacità giuridica della società destinataria.

ART. 10)

La presente Determinazione è rilasciata sotto espressa clausola risolutiva per cui, in caso di non positiva acquisizione della documentazione antimafia di cui all'art. 84, comma 3 del medesimo D.Lgs. 159/2011, o di perdita dei requisiti soggettivi ed oggettivi in capo al proponente accertati nel corso del procedimento, la Sezione Transizione Energetica provvederà all'immediata revoca del provvedimento di autorizzazione.

ART. 11)

La vigilanza sull'esecuzione dei lavori di realizzazione delle opere in oggetto compete al Comune, ai sensi dell'art. 27 (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia - L. n. 47/1998, art. 4; D.Lgs. n. 267/2000, artt. 107 e 109) del D.P.R. 380/2001 per assicurarne la rispondenza alla normativa edilizia e urbanistica applicabile alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.

L'accertamento di irregolarità edilizie o urbanistiche comporta l'adozione, da parte del Comune, dei provvedimenti di cui ai capi I (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia e responsabilità) e II (Sanzioni) del titolo IV della parte I (Attività Edilizia) del D.P.R. 380/2001, fatta salva l'applicazione, da parte delle autorità competenti, delle eventuali ulteriori sanzioni previste dalle leggi di settore.

Il Comune ha competenza per il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento, anche ai sensi dell'art. 15 della L.R. 25/2012.

Per le medesime finalità la Società, contestualmente all'inizio lavori, deve, a pena di revoca dell'Autorizzazione Unica, previa diffida ad adempiere, depositare presso il Comune, il progetto definitivo, redatto ai sensi del D.P.R. 207/2010 e vidimato dalla Sezione Transizione Energetica.

La Regione Puglia Sezione Transizione Energetica si riserva ogni successivo ulteriore



accertamento.

ART. 12)

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto (ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, D.M. 10/09/2012 paragrafo 13.1 lettera j), ovvero ai sensi dell'art. 5 comma 13 della Legge Regionale n. 25/2012). Le modalità di rimessa in pristino dello stato dei luoghi sono subordinate, inoltre, anche al corretto recepimento delle prescrizioni dettate in merito dagli Enti il cui parere, rilasciato in Conferenza di Servizi, è parte integrante della presente determinazione di autorizzazione;
- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree dell'impianto di produzione di energia rinnovabile da fonte agrovoltica non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione dell'impianto per la produzione di energia elettrica da fonte agrovoltica;
- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;
- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale, entro il termine di inizio lavori. L'adempimento dovrà essere documentato dalla Società in sede di deposito della documentazione di cui all'art. 4, comma 2, della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5, comma 18, della L.R. 25/2012;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico – edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D.Lgs. n. 81/08, ecc.);
- a consentire accessi e verifiche, anche di natura amministrativa, al personale incaricato da parte della Regione Puglia e a fornire eventuali informazioni, anche ai fini statistici, per le verifiche degli impegni assunti in fase di realizzazione di cui al paragrafo 4 della D.G.R. n. 3029 del 28/12/2010;
- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti invitati alla Conferenza di Servizi, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto Unilaterale d'Obbligo;
- a fornire alla Regione e al Comune interessato, con cadenza annuale, le informazioni e le notizie di cui al paragrafo 2.3.6 della D.G.R. n. 35 del 06/02/2007.

La Società è obbligata, altresì, a comunicare tempestivamente le informazioni di cui all'art. 16, comma 2 della L.R. 25/2012 e quindi:

- eventuali successioni - a titolo oneroso o gratuito - nel titolo autorizzativo e



comunque nell'esercizio dell'impianto, depositando documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale del subentrante, con l'espresso impegno da parte dell'impresa subentrante a comunicare, tempestivamente, alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;

- i contratti di appalto e di subappalto stipulati dal committente o dall'appaltatore con altre imprese ai fini dell'esecuzione dei lavori di realizzazione o ai fini dell'esercizio degli impianti autorizzati o comunque assentiti dalla Regione o dal Comune, producendo documentazione relativa alla composizione personale, agli organi di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale delle imprese affidatarie, con l'espresso impegno - da parte degli appaltatori e subappaltatori - a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente.

ART. 13)

Questa Sezione Transizione Energetica - Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili provvederà, ai fini della piena conoscenza, alla trasmissione della presente determinazione alla Società istante e ai Comuni interessati.

ART. 14)

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro e non oltre sessanta e centoventi giorni dalla pubblicazione nella Sezione Trasparenza del sito istituzionale della Regione Puglia.

ART. 15)

Il presente provvedimento, redatto in un unico esemplare, composto da n. 42 facciate:

- rientra nelle funzioni dirigenziali;
- è immediatamente esecutivo;
- sarà pubblicato:
 - all'Albo Telematico,
 - nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Provvedimenti" e "Provvedimenti dirigenti amministrativi" del sito ufficiale della regione Puglia: www.regione.puglia.it,
 - sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- sarà trasmesso:
 - alla Segreteria della Giunta Regionale;
 - alla Direzione amministrativa del Gabinetto del Presidente;
 - alla Segreteria Generale della Presidenza – Sezione Raccordo al Sistema Regionale – Servizio Contratti e Programmazione Acquisti, Ufficiale Rogante;
- sarà trasmesso, per gli adempimenti consequenziali, ivi compreso il controllo di ottemperanza delle prescrizioni qualora disposte:
 - al Ministero della Cultura, Segretariato Regionale per la Puglia;
 - al Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi e Lecce;
 - al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, all'attenzione del



- CTVIA e alla CT PNRR/PNIEC;
- al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Dipartimento Per I Servizi Interni, Finanziari, Territoriali e di Vigilanza Direzione Generale Per I Servizi Territoriali Div. XII - Ispettorato Territoriale (Casa Del Made In Italy) - Puglia Basilicata E Molise;
- al Ministero dell'Interno – Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Brindisi;
- alla Regione Puglia:
 - al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana: Sezione Autorizzazioni Ambientali; Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio; Sezione Urbanistica, Servizio Osservatorio Abusivismo e Usi Civici;
 - al Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture alla Sezione Opere pubbliche e infrastrutture: Servizio Gestione Opere Pubbliche; Sezione Autorità Idraulica; Sezione Risorse Idriche; Servizio Amministrazione Beni Del Demanio Armentizio, ONC E Riforma Fondiaria;
 - al Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale della Regione Puglia, Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali, Servizio territoriale di Brindisi;
- alla Provincia di Brindisi;
- al Ministero della Difesa, Comando Militare Esercito "Puglia";
- ad ANAS S.p.a.;
- ad AQP S.p.A.;
- ad ENAC – AOT;
- a Ferrovie del Sud Est, Gruppo Ferrovie dello Stato;
- a SNAM Rete Gas S.p.A.;
- al Comune di Erchie (BR);
- a Terna S.p.A.;
- ad Enel Spa;
- al GSE S.p.A.
- ad InnovaPuglia S.p.A.
- alla Peonia Sol s.r.l. in qualità di destinatario diretto del provvedimento.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

E.Q. Supporto Tecnico su impianti di produzione di biometano e impianti F.E.R.
Tommaso Amante

Il Dirigente della Sezione Transizione Energetica
Francesco Corvace

22_09_PV_CAN_AU_36_RE_01	SETTEMBRE 2024	PIANO PARTICELLARE DI ESPROPRIO	Pignatelli Domenico	Arch. Paola Pastore	Ing. Leonardo Filotico
22_09_PV_CAN_AU_36_RE_00	DICEMBRE 2022	PIANO PARTICELLARE DI ESPROPRIO	Pignatelli Domenico	Arch. Paola Pastore	Ing. Leonardo Filotico
N. ELABORATO	DATA EMISSIONE	DESCRIZIONE	ESEGUITO	CONTROLLATO	APPROVATO

OGGETTO:
Progetto dell'impianto fotovoltaico denominato "Impianto Fotovoltaico Masseria Argentoni" della potenza di 28.618,94 kWp con storage di potenza di 25.410 kW da realizzarsi nel comune di Erchie (BR).

COMMITTENTE:

PEONIA SOL s.r.l.
Via Mercato, 3
20121 Milano (MI)

TITOLO:

I05CQ85_PianoEsproprio
Piano particellare di esproprio

PROJETTO engineering s.r.l.
società d'ingegneria
direttore tecnico
Ph.D. Ing. LEONARDO FILOTICO

Sede Legale: Via dei Mille, 5 74024 Manduria
Sede Operativa: Z.I. Lotto 31 74020 San Marzano di S.G. (TA)
tel. 099 9574694 Fax 099 2222834 cell. 349.1735914
studio@projetto.eu
web site: www.projetto.eu

P.IVA: 02658050733

ORDINE DEGLI INGEGNERI
della Provincia di **TABAROTO**
Dott. Ing.
FILOTICO Leonardo
N. 1812

NOME FILE:
22_09_PV_CAN_AU_36_RE_01

SOSTITUISCE:	
SOSTITUITO DA:	
CARTA:	
SCALA: /	ELAB. RE.36

INDICE

1	PREMESSA	2
2	STIME DI CALCOLO INDENNITA' DI ESPROPRIO.....	3
2.1	INDENNITÀ DI BASE (ART. 40 COMMA 1 D.P.R. 327/2001)	5
2.1.1	Indennità per esproprio.....	5
2.1.2	Indennità di servitù permanente	5
2.2	INDENNITÀ AGGIUNTIVE	6
2.2.1	Indennità aggiuntive – Imprenditore agricolo a titolo principale (art. 40 comma 4 D.P.R. 327/2001)	6
2.2.2	Indennità aggiuntive – Fittavolo, Mezzadro, compartecipante (art. 42 comma 1-2 D.P.R. 327/2001)	6
2.2.3	Indennità aggiuntive – Cessione volontaria (art. 45 comma 2 D.P.R. 327/2001)	6
3	ALLEGATI	9

Progetto dell'impianto agrivoltaico denominato "Impianto Agrivoltaico Masseria Argentoni" della potenza di 28.618,94 kWp con storage della potenza di 25.410 kW da realizzarsi nel Comune di Erchie (BR).

1 PREMESSA

La società **PEONIA SOL Srl** con sede legale in Via Mercato, 3 – 20121 – Milano (MI), intende realizzare un impianto agrivoltaico di potenza elettrica pari a 26.691,84 kWp denominato "Impianto Agrivoltaico Masseria Argentoni" con storage della potenza di 25.410 kW nel Comune di Erchie (BR).

Le fonti energetiche rinnovabili sono inesauribili, pulite e consentono un utilizzo molto decentralizzato, dal momento che si possono utilizzare a poca distanza dai siti di produzione; inoltre, presentano il vantaggio di complementarsi a vicenda.

Lo Stato Italiano con il Decreto 29/12/2003 n.387 ha dato attuazione alla Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica da fonti rinnovabili nel mercato interno dell'energia.

L'impianto agrivoltaico sarà realizzato per un'area complessiva di circa 72,86 ettari, 39,31 ettari dei quali utilizzati per le componenti impiantistiche, la cui realizzazione comporterà un significativo contributo alla produzione di energia rinnovabile

A seguire si mostrano i dati catastali delle aree interessate dall'opera in progetto, specificando Foglio, particella e Comune di appartenenza; i dati degli intestatari e quelli della tipologia di qualità dei terreni, oltre alle loro estensioni superficiali. Il tutto si integra con una stima di calcolo delle indennità di esproprio, secondo il DPR del 8 giugno 2001, n. 327 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità" (G.U. 16 agosto 2001, n. 189, s.o. n. 211, pubblicata il 14 settembre 2001, sul n. 214, s.o. n. 231).

2

2 STIME DI CALCOLO INDENNITA' DI ESPROPRIO

Individuati fogli e particelle dei comuni interessati dal progetto, si è consultata la banca dati dell'Agenzia del Territorio di Brindisi per l'individuazione dei soggetti intestatari dei singoli fondi.

Dalla cartografia catastale, che si mostra a seguire, si sono evidenziate, con diverse colorazioni, le aree interessate dal piano particellare d'esproprio.

3

Si è effettuata una distinzione tra:

- Aree soggette ad esproprio e/o asservimento e nello specifico:
 - Le aree di impianto impegnate dell'impianto fotovoltaico sono così definite le aree, ove non diversamente specificato, interne alla recinzione di impianto sulle quali saranno posizionati moduli fotovoltaici e strutture di sostegno moduli, rispetto alle quali il richiedente ha stipulato accordi di diritto privato come riportato nei contratti preliminari allegati al presente piano particellare;
 - Le aree di intervento impegnate dalla cabina di utenza e dallo stallo AT in condivisione riguardano tutte le superfici, esterne all'impianto, interessate alla realizzazione e permanenza della cabina di utenza e dello stallo AT in condivisione, rispetto alle quali il richiedente ha stipulato accordi di diritto privato come riportato nei contratti preliminari allegati al presente piano particellare.
 - Le aree di intervento impegnate dallo storage riguardano tutte le superfici, interne all'area di impianto, interessate alla realizzazione e permanenza dello storage, rispetto alle quali il richiedente ha stipulato accordi di diritto privato come riportato nei contratti preliminari allegati al presente piano particellare;
- Costituzione di servitù di elettrodotto MT 20 kV.
- Costituzione di servitù di elettrodotto AT 150 kV.

Si è provveduto, poi, all'individuazione dell'indennità di base dell'esproprio ai sensi del DPR 327/2001 ed utilizzando i valori di mercato per ettaro e per tipo di coltura di terreni, poiché i commi 2 e 3 dell'art. 40 del D.P.R. n. 327/2001 sono stati dichiarati costituzionalmente illegittimi da Corte cost. n. 181 del 10 giugno 2011.

Si riporta a seguire l'art. 40 del DPR 327/2001:

"Sezione IV - Determinazione dell'indennità nel caso di esproprio di un'area non edificabile"

Art. 40. Disposizioni generali

1. Nel caso di esproprio di un'area non edificabile, l'indennità definitiva è determinata in base al criterio del valore agricolo, tenendo conto delle colture effettivamente praticate sul fondo e del valore dei

manufatti edilizi legittimamente realizzati, anche in relazione all'esercizio dell'azienda agricola, senza valutare la possibile o l'effettiva utilizzazione diversa da quella agricola. (comma così modificato dal d.lgs. n. 302 del 2002)

[2. Se l'area non è effettivamente coltivata, l'indennità è commisurata al valore agricolo medio corrispondente al tipo di coltura prevalente nella zona ed al valore dei manufatti edilizi legittimamente realizzati.]

4

(comma dichiarato costituzionalmente illegittimo da Corte cost. n. 181 del 10 giugno 2011)

[3. Per l'offerta da formulare ai sensi dell'articolo 20, comma 1, e per la determinazione dell'indennità provvisoria, si applica il criterio del valore agricolo medio di cui all'articolo 41, comma 4, corrispondente al tipo di coltura in atto nell'area da espropriare.]

(comma dichiarato costituzionalmente illegittimo da Corte cost. n. 181 del 10 giugno 2011)

4. Al proprietario coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale spetta un'indennità aggiuntiva, determinata in misura pari al valore agricolo medio corrispondente al tipo di coltura effettivamente praticata.

5. Nei casi previsti dai commi precedenti, l'indennità è aumentata delle somme pagate dall'espropriato per qualsiasi imposta relativa all'ultimo trasferimento dell'immobile."

I valori di mercato sono stati determinati in base alla consultazione del *Listino dei valori immobiliari dei terreni agricoli – Provincia di Brindisi (Listino Exeo, Rilevazione anno 2020) – quotazioni dei valori di mercato dei terreni agricoli entro un minimo ed un massimo per le principali colture in ciascun comune*. In particolare, si è scelto di utilizzare i valori massimi per ogni tipologia di coltura utilizzata considerando la coltura con prezzo più alto su tutta la superficie se sono presenti più colture all'interno della stessa particella catastale, precisamente:

Progetto dell'impianto agrivoltaico denominato "Impianto Agrivoltaico Masseria Argentoni" della potenza di 28.618,94 kWp con storage della potenza di 25.410 kW da realizzarsi nel Comune di Erchie (BR).

Tabella 1 | Valore di Mercato per il Comune di Erchie (BR):

COLTURA	Valori di Mercato (€/ha)
SEMINATIVO	10.000
SEMINATIVO IRRIGUO	16.000
ORTO	18.000
ORTO IRRIGUO	27.000
FRUTTETO	20.000
VIGNETO	35.000
VIGNETO DOC IGP	42.000
ULIVETO	20.000
PASCOLO	2.000
BOSCO ALTO FUSTO	7.000
BOSCO MISTO	6.000
BOSCO CEDUO	3.500
COLTURE FLORO VIVAISTICHE – VIVAIO	40.000
AGRUMETO	22.000
MANDORLETO	8.000
INCOLTO STERILE	1.000
FICHETO	8.000
ENTE URBANO/RELIT STRAD (*si stima come SEMINATIVO)	10.000

5

2.1 INDENNITÀ DI BASE (ART. 40 COMMA 1 D.P.R. 327/2001)

2.1.1 Indennità per esproprio

Per il calcolo dell'indennità per esproprio, si è applicato un valore pari 100% del valore di mercato.

2.1.2 Indennità di servitù permanente

(Modalità di calcolo per le aree interessate dal passaggio di elettrodotti)

Cavidotto MT e cavidotto AT:

- È determinata sulla base dell'ingombro dell'intervento che interessa le particelle misurata trasversalmente ai cavidotti. Per il calcolo dell'indennità di servitù di cavidotto, si è applicato un valore pari a 1/3 del valore di mercato in quanto le opere da realizzare ricadono essenzialmente su percorsi o strade esistenti.

PROJETTO engineering s.r.l.
società d'ingegneria

Direttore Tecnico: ING. LEONARDO FILOTICO
Cap. Soc. 119.000,00 € Codice Fiscale: 02658050733
Partita Iva : 02658050733
Sede Legale: Via dei Mille 5, 74024 Manduria - Taranto
Sede Operativa: Z.I. Lotto 31, 74020 San Marzano di San Giuseppe - Taranto
Tel 099 9574694 fax 099 2222834 mob. 3491735914

PIANO PARTICELLARE DI ESPROPRIO



2.2 INDENNITÀ AGGIUNTIVE

2.2.1 Indennità aggiuntive – Imprenditore agricolo a titolo principale (art. 40 comma 4 D.P.R. 327/2001)

Al proprietario coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale spetta un'indennità aggiuntiva, determinata in misura pari al valore agricolo medio (VAM) corrispondente al tipo di coltura effettivamente praticata.

6

2.2.2 Indennità aggiuntive – Fittavolo, Mezzadro, compartecipante (art. 42 comma 1-2 D.P.R. 327/2001)

Spetta una indennità aggiuntiva al fittavolo, al mezzadro o al compartecipante che, per effetto della procedura espropriativa o della cessione volontaria, sia costretto ad abbandonare in tutto o in parte l'area direttamente coltivata da almeno un anno prima della data in cui vi è stata la dichiarazione di pubblica utilità.

L'indennità aggiuntiva è determinata ai sensi dell'articolo 40, comma 4, ed è corrisposta a seguito di una dichiarazione dell'interessato e di un riscontro della effettiva sussistenza dei relativi presupposti.

(art. 40 comma 4: Al proprietario coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale spetta un'indennità aggiuntiva, determinata in misura pari al valore agricolo medio corrispondente al tipo di coltura effettivamente praticata)

2.2.3 Indennità aggiuntive – Cessione volontaria (art. 45 comma 2 D.P.R. 327/2001)

Comma 2 lett. c: se riguarda un'area non edificabile, è calcolato aumentando del cinquanta per cento l'importo dovuto ai sensi dell'articolo 40, comma 3;

Comma 2 lett. d) se riguarda un'area non edificabile, coltivata direttamente dal proprietario, è calcolato moltiplicando per tre l'importo dovuto ai sensi dell'articolo 40, comma 3. In tale caso non compere l'indennità aggiuntiva di cui all'articolo 40, comma 4.

Progetto dell'impianto agrivoltaico denominato "Impianto Agrivoltaico Masseria Argentoni" della potenza di 28.618,94 kWp con storage della potenza di 25.410 kW da realizzarsi nel Comune di Erchie (BR).

Si riporta di seguito i Valori Agricoli Medi della Provincia di Brindisi.

Tabella 2 | (Regione Agraria "3" comune di Erchie, anno 2015) per il calcolo dell'indennità:

COLTURA	Valore agricolo (Euro/Ha) Anno 2015
AGRUMETO	12470.00
BOSCO CEDUO	2350.00
BOSCO D'ALTO FUSTO	4700.00
MOSCO MISTO	3910.00
CARCIOFETO	11450.00
FICHETO	5130.00
FRUTTETO	11200.00
INCOLTO PRODUTTIVO	1490.00
MANDORLETO	5760.00
ORTO	12730.00
PASCOLO	1490.00
PASCOLO ARBORATO	1630.00
PASCOLO CESPUGLIATO	1180.00
SEMINATIVO	6610.00
SEMINATIVO ARBORATO	6420.00
SEMINATIVO IRRIGUO	11450.00
ULIVEO	10180.00
ULIVETO INTENSIVO SPECIALE	13740.00
VIGNETO	12780.00
VIGNETO ALTO INTELAIATO	19900.00
ENTE URBANO/RELIT STRAD (*si stima come SEMINATIVO)	6610.00

7

PROJETTO engineering s.r.l.
società d'ingegneria

PIANO PARTICELLARE DI ESPROPRIO

Direttore Tecnico: ING. LEONARDO FILOTICO
Cap. Soc. 1.119.000,00 € Codice Fiscale: 02658050733
Partita Iva : 02658050733
Sede Legale: Via dei Mille 5, 74024 Manduria - Taranto
Sede Operativa: Z.I. Lotto 31, 74020 San Marzano di San Giuseppe - Taranto
Tel 099 9574694 fax 099 2222834 mob. 3491735914



Progetto dell'impianto agrivoltaico denominato "Impianto Agrivoltaico Masseria Argentoni" della potenza di 28.618,94 kWp con storage della potenza di 25.410 kW da realizzarsi nel Comune di Erchie (BR).

L'importo totale per l'indennità di espropriazione del presente piano è di € 1.445.227,47 includendo anche le aree di intervento soggette a contrattualizzazione e le aree di proprietà di TERNA S.P.A. necessarie all'allaccio dell'impianto alla rete elettrica.

L'importo effettivo per l'indennità di espropriazione è di € 7.990,44.

Progetto dell'impianto agrivoltaico denominato "Impianto Agrivoltaico Masseria Argentoni" della potenza di 28.618,94 kWp con storage della potenza di 25.410 kW da realizzarsi nel Comune di Erchie (BR).

3 ALLEGATI

- Tabella con dati dei proprietari, dei terreni e stime di indennità di esproprio;
- Valori Agricoli Medi della provincia di Brindisi;
- Valori medi di mercato del comune di Erchie (BR);
- Planimetria del Piano particellare di esproprio del progetto;

9



N.di ord.	TITOLARITA'	COMUNE	PROVINCIA	catasto (terreni/fabbricati)	foglio	particella	sub	catasto terreni				VALORE DI MERCATO	VALORE AGRICOLO MEDIO	AREE DA IMPEGNARE ASSERVIMENTO CAVIDOTTO MT	AREE DA IMPEGNARE ASSERVIMENTO CAVIDOTTO AT	AREA DI INGOMBRO IMPIANTO	SUPERFICIE TOTALE AGRIVOLTAICO	INDENNITA' DI ESPROPRIO CALCOLATA CON VALORE DI MERCATO	INDENNITA' DI ASSERVIMENTO CAVIDOTTO CALCOLATA CON 1/3 DEL VALORE DI MERCATO	INDENNITA' DI ESPROPRIO AGGIUNTIVA IAP E COLTIVATORE DIRETTO	INDENNITA' DI ASSERVIMENTO CAVIDOTTO AGGIUNTIVA IAP E COLTIVATORE DIRETTO	INDENNITA' TOTALE	SEZIONE DEL PROGETTO	DISPONIBILITA' AREE
								qualità	porz.	classe	superficie catastale													
											mq											Euro		
1	AZIENDA AGRICOLA ARGENTONI S.R.L. con sede in ERCHIE (BR) 00763110731 Proprieta' 1000/1000	Erchie	Brindisi	terreni	26	241		SEMINATIVO		4	11444	1.00	0.66			8395	11350	11350.00		7502.35		18852.35	Area impianto	Compravendita
2	AZIENDA AGRICOLA ARGENTONI S.R.L. con sede in ERCHIE (BR) 00763110731 Proprieta' 1000/1000	Erchie	Brindisi	terreni	26	286		FICHETO	AA	3	144	1.00	0.66			1160	1370	1370.00		905.57		2275.57	Area impianto	Compravendita
								SEMINATIVO	AB	4	1200													
3	AZIENDA AGRICOLA ARGENTONI S.R.L. con sede in ERCHIE (BR) 00763110731 Proprieta' 1000/1000	Erchie	Brindisi	terreni	26	287		SEMINATIVO	AA	3	2573	2.00	1.02			2190	2625	5250.00		2672.25		7922.25	Area impianto	Compravendita
								ULIVETO	AB	3	53													
4	AZIENDA AGRICOLA ARGENTONI S.R.L. con sede in ERCHIE (BR) 00763110731 Proprieta' 1000/1000	Erchie	Brindisi	terreni	26	289		SEMIN IRRIG	AA		10656	2.00	1.15			8190	10590	21180.00		12125.55		33305.55	Area impianto	Compravendita
								ULIVETO	AB	3	31													
5	AZIENDA AGRICOLA ARGENTONI S.R.L. con sede in ERCHIE (BR) 00763110731 Proprieta' 1000/1000	Erchie	Brindisi	terreni	26	453		SEMINATIVO		3	34556	1.00	0.66			31130	34720	34720.00		22949.92		57669.92	Area impianto	Compravendita
6	AZIENDA AGRICOLA ARGENTONI S.R.L. con sede in ERCHIE (BR) 00763110731 Proprieta' 1000/1000	Erchie	Brindisi	terreni	26	455		SEMINATIVO		3	127194	1.00	0.66	125		85400	126715	126715.00	41.67	83758.62	41.31	210556.59	Area impianto - Cavidotto MT 20 kV	Compravendita
7	AZIENDA AGRICOLA ARGENTONI S.R.L. con sede in ERCHIE (BR) 00763110731 Proprieta' 1000/1000	Erchie	Brindisi	terreni	26	457		SEMINATIVO		3	33304	1.00	0.66	30		28560	33165	33165.00	10.00	21922.07	9.92	55106.98	Area impianto - Cavidotto MT 20 kV	Compravendita
8	AZIENDA AGRICOLA ARGENTONI S.R.L. con sede in ERCHIE (BR) 00763110731 Proprieta' 1000/1000	Erchie	Brindisi	terreni	26	452		RELIT STRAD			3139	1.00	0.66			2470	3210	3210.00		2121.81		5331.81	Area impianto	Compravendita
9	AZIENDA AGRICOLA ARGENTONI S.R.L. con sede in ERCHIE (BR) 00763110731 Proprieta' 1000/1000	Erchie	Brindisi	terreni	27	166		SEMINATIVO	AA	3	12500	1.00	0.66			15270	17980	17980.00		11884.78		29864.78	Area impianto	Compravendita
								PASCOLO	AB	3	4460													
10	AZIENDA AGRICOLA ARGENTONI S.R.L. con sede in ERCHIE (BR) 00763110731 Proprieta' 1000/1000	Erchie	Brindisi	terreni	33	144		SEMIN IRRIG	AA		12000	1.60	1.15			8410	13675	21880.00		15657.88		37537.88	Area impianto	Compravendita
								SEMINATIVO	AB	3	1495													
11	AZIENDA AGRICOLA ARGENTONI S.R.L. con sede in ERCHIE (BR) 00763110731 Proprieta' 1000/1000	Erchie	Brindisi	terreni	33	146		SEMINATIVO IRRIGUO		U	41671	1.60	1.15	65		30530	42140	67424.00	34.67	48250.30	37.21	115746.18	Area impianto - Cavidotto MT 20 kV	Compravendita
12	AZIENDA AGRICOLA ARGENTONI S.R.L. con sede in ERCHIE (BR) 00763110731 Proprieta' 1000/1000	Erchie	Brindisi	terreni	34	67		SEMINATIVO		4	28299	1.00	0.66	335		2000	28240	28240.00	111.67	18666.64	110.72	47129.02	Area impianto - Cavidotto MT 20 kV	Compravendita
13	AZIENDA AGRICOLA ARGENTONI S.R.L. con sede in ERCHIE (BR) 00763110731 Proprieta' 1000/1000	Erchie	Brindisi	terreni	34	77		SEMINATIVO		3	27220	1.00	0.66	285		7020	27260	27260.00	95.00	18018.86	94.19	45468.05	Area impianto - Cavidotto MT 20 kV	Compravendita
14	AZIENDA AGRICOLA ARGENTONI S.R.L. con sede in ERCHIE (BR) 00763110731 Proprieta' 1000/1000	Erchie	Brindisi	terreni	34	170		SEMINATIVO		4	70506	1.00	0.66			44120	70475	70475.00		46583.98		117058.98	Area impianto	Compravendita
15	AZIENDA AGRICOLA ARGENTONI S.R.L. con sede in ERCHIE (BR) 00763110731 Proprieta' 1000/1000	Erchie	Brindisi	terreni	34	180		SEMINATIVO	AA	4	23967	1.00	0.66			17450	140820	140820.00		93082.02		233902.02	Area impianto	Compravendita
								PASCOLO	AB		116900													
16	AZIENDA AGRICOLA ARGENTONI S.R.L. con sede in ERCHIE (BR) 00763110731 Proprieta' 1000/1000	Erchie	Brindisi	terreni	34	268		SEMINATIVO		3	47356	1.00	0.66	85		3720	47060	47060.00	28.33	31106.66	28.09	78223.09	Area impianto - Cavidotto MT 20 kV	Compravendita
17	AZIENDA AGRICOLA ARGENTONI S.R.L. con sede in ERCHIE (BR) 00763110731 Proprieta' 1000/1000	Erchie	Brindisi	terreni	37	66		SEMINATIVO IRRIGUO		U	17840	1.60	1.15	150		8910	17765	28424.00	80.00	20340.93	85.88	48930.80	Area impianto - Cavidotto MT 20 kV	Compravendita
18	AZIENDA AGRICOLA ARGENTONI S.R.L. con sede in ERCHIE (BR) 00763110731 Proprieta' 1000/1000	Erchie	Brindisi	terreni	37	67		SEMINATIVO	AA	2	26500	2.00	1.15	1060		3760	36795	73590.00	706.67	42130.28	606.85	117033.79	Area impianto - Cavidotto MT 20 kV	Compravendita
								ULIVETO	AB	2	11080													
19	AZIENDA AGRICOLA ARGENTONI S.R.L. con sede in ERCHIE (BR) 00763110731 Proprieta' 1000/1000	Erchie	Brindisi	terreni	37	81		SEMINATIVO IRRIGUO		U	5234	1.60	1.15	55		3160	5385	8616.00	29.33	6165.83	31.49	14842.65	Area impianto - Cavidotto MT 20 kV	Compravendita
20	AZIENDA AGRICOLA ARGENTONI S.R.L. con sede in ERCHIE (BR) 00763110731 Proprieta' 1000/1000	Erchie	Brindisi	terreni	37	299		SEMINATIVO IRRIGUO		U	58656	1.60	1.15	320		34895	58320	93312.00	170.67	66776.40	183.20	160442.27	Area impianto - Storage - Cavidotto MT 20 kV	Compravendita
21	COMUNE DI ERCHIE con sede in ERCHIE (BR) 80000960742 Proprieta' 1/1	ERCHIE	BRINDISI	Terreni	26	456		SEMINATIVO		3	1959	1.00	0.66	40					13.33		13.22	26.55	Cavidotto MT 20 kV	Esproprio
22	MOTOLESE LAZZARO FRANCESCA nata a MESAGNE (BR) il 22/05/1975 MTLFNC75E62F152V Proprieta' 1/2	ERCHIE	BRINDISI	Terreni	37	304		SEMINATIVO		2	52488	1.00	0.66	945					315.00		312.32	627.32	Cavidotto MT 20 kV	Esproprio
	MOTOLESE LAZZARO MASSIMO ANTONIO nato a MANDURIA (TA) il 03/09/1976 MTLMSM76P03E882Q Proprieta' 1/2																							
23	MOTOLESE LAZZARO FRANCESCA nata a MESAGNE (BR) il 22/05/1975 MTLFNC75E62F152V Proprieta' 1/2	ERCHIE	BRINDISI	Terreni	37	305		SEMINATIVO		2	8950	1.00	0.66	700					233.33		231.00	464.33	Cavidotto MT 20 kV	Esproprio
	MOTOLESE LAZZARO MASSIMO ANTONIO nato a MANDURIA (TA) il 03/09/1976 MTLMSM76P03E882Q Proprieta' 1/2																							
24	EOLICA ERCHIE S.R.L. con sede in ERCHIE (BR) 02189280742 Proprieta' 1/1	ERCHIE	BRINDISI	Terreni	37	140		SEMINATIVO		2	3838	1.00	0.66	420					140.00		138.81	278.81	Cavidotto MT 20 kV	Esproprio
25	COMUNE DI ERCHIE con sede in ERCHIE (BR) 80000960742 Proprieta' 1/1	ERCHIE	BRINDISI	Terreni	37	137		SEMINATIVO		2	8318	1.00	0.66	1675					558.33		553.59	1111.92	Cavidotto MT 20 kV	Esproprio
26	TECNO.ENERGY S.R.L. con sede in BRESSANONE .BRIXEN. (BZ) 02904150212 Proprieta' 1/1	ERCHIE	BRINDISI	Terreni	37	302		SEMINATIVO		2	8708	1.00	0.66	20	80	2135		2135.00	33.33	1411.24	33.05	3612.62	Stazione di utenza 150/20 kV - Stallo AT 150 kV in condivisione - Cavidotto MT 20 kV - Cavidotto AT 150 kV	Esproprio
27	DEMANIO DELLO STATO RAMO STRADE con sede in ERCHIE (BR) 80208450587 Proprieta' 1/1	ERCHIE	BRINDISI	Terreni	33	147		SEMINATIVO		3	3270	1.00	0.66	10					3.33		3.31	6.64	Cavidotto MT 20 kV	Esproprio
28	DEMANIO DELLO STATO RAMO STRADE con sede in ERCHIE (BR) 80208450587 Proprieta' 1/1	ERCHIE	BRINDISI	Terreni	33	149		ULIVETO		2	3724	2.00	1.02	350					233.33		178.15	411.48	Cavidotto MT 20 kV	Esproprio
29	EOLICA ERCHIE S.R.L. con sede in LECCE (LE) 02189280742 Proprieta' 1/1	ERCHIE	BRINDISI	Terreni	33	191		ULIVETO		2	358	2.00	1.02	20					13.33		10.18	23.51	Cavidotto MT 20 kV	Esproprio
30	DEMANIO DELLO STATO RAMO STRADE con sede in ERCHIE (BR) 80208450587 Proprieta' 1/1	ERCHIE	BRINDISI	Terreni	34	191		SEMINATIVO		4	9955	1.00	0.66	520					173.33		171.86	345.19	Cavidotto MT 20 kV	Esproprio
31	DEMANIO DELLO STATO RAMO STRADE con sede in ERCHIE (BR) 80208450587 Proprieta' 1/1	ERCHIE	BRINDISI	Terreni	34	196		SEMINATIVO		3	17138	1.00	0.66	1050					350.00		347.03	697.03	Cavidotto MT 20 kV	Esproprio
32	COMUNE DI ERCHIE con sede in ERCHIE (BR) 80000960742 Proprieta' 1/1	ERCHIE	BRINDISI	Terreni	37	265		SEMINATIVO		2	1619	1.00	0.66		580				193.33		191.69	385.02	Cavidotto AT 150 kV	Esproprio
33	TERNA - RETE ELETTRICA NAZIONALE S.P.A. con sede in ROMA (RM) 05779661007 Proprieta' 1/1	ERCHIE	BRINDISI	Fabbricati	37	297		ENTE URBANO D01			59931	1.00	0.66		55				18.33		18.18	36.51	Cavidotto AT 150 kV	Allaccio

Valori Agricoli Medi della provincia

Annualità 2015

Dati Pronunciamento Commissione Provinciale

Pubblicazione sul BUR

n. del

n. del

REGIONE AGRARIA N°: 1 REGIONE AGRARIA N. 1 Comuni di: Ceglie Messapica, Cisternino, Fasano, Ostuni, Villa Castelli					REGIONE AGRARIA N°: 2 REGIONE AGRARIA N. 2 Comuni di: Carovigno, Francavilla Fontana, Latiano, Oria, San Michele Salentino, San Vito dei Normanni			
COLTURA	Valore Agricolo (Euro/Ha)	Sup. > 5%	Coltura più redditizia	Informazioni aggiuntive	Valore Agricolo (Euro/Ha)	Sup. > 5%	Coltura più redditizia	Informazioni aggiuntive
AGRUMETO	12090,00				12470,00			
BOSCO CEDUO	2210,00				2350,00			
BOSCO D'ALTO FUSTO	4330,00				4330,00			
BOSCO MISTO	3850,00				3850,00			
CARCIOFETO	11450,00				11450,00			
FICHETO	5620,00				5130,00			
FRUTTETO	8530,00				8270,00			
INCOLTO PRODUTTIVO	1490,00				1490,00			
MANDORLETO	6130,00				5760,00			
ORTO	12730,00				12730,00			
PASCOLO	1490,00				1490,00			
PASCOLO ARBORATO	1630,00				1950,00			
PASCOLO CESPUGLIATO	1490,00				1490,00			
SEMINATIVO	5090,00				6100,00			
SEMINATIVO ARBORATO	5540,00				5990,00			

Valori Agricoli Medi della provincia

Annualità 2015

Dati Pronunciamento Commissione Provinciale

Pubblicazione sul BUR

n. del

n. del

REGIONE AGRARIA N°: 1 REGIONE AGRARIA N. 1 Comuni di: Ceglie Messapica, Cisternino, Fasano, Ostuni, Villa Castelli					REGIONE AGRARIA N°: 2 REGIONE AGRARIA N. 2 Comuni di: Carovigno, Francavilla Fontana, Latiano, Oria, San Michele Salentino, San Vito dei Normanni			
COLTURA	Valore Agricolo (Euro/Ha)	Sup. > 5%	Coltura più redditizia	Informazioni aggiuntive	Valore Agricolo (Euro/Ha)	Sup. > 5%	Coltura più redditizia	Informazioni aggiuntive
SEMINATIVO IRRIGUO	11450,00				11450,00			
ULIVETO	12460,00				10180,00			
ULIVETO INTENSIVO SPECIALE	13870,00				13740,00			
VIGNETO	11130,00				12100,00			
VIGNETO ALTO INTELAIATO	20230,00				20680,00			

Valori Agricoli Medi della provincia

Annualità 2015

Dati Pronunciamento Commissione Provinciale

Pubblicazione sul BUR

n. del

n. del

REGIONE AGRARIA N°: 3 REGIONE AGRARIA N. 3 Comuni di: BRINDISI, CELLINO SAN MARCO, ERCHIE, MESAGNE, SAN DONACI, SAN PANCRAZIO SALENTINO, SAN PIETRO VERNOTICO, TORCHIAROLO, TORRE SANTA SUSANNA					REGIONE AGRARIA N°:			
COLTURA	Valore Agricolo (Euro/Ha)	Sup. > 5%	Coltura più redditizia	Informazioni aggiuntive	Valore Agricolo (Euro/Ha)	Sup. > 5%	Coltura più redditizia	Informazioni aggiuntive
AGRUMETO	12470,00							
BOSCO CEDUO	2350,00							
BOSCO D'ALTO FUSTO	4700,00							
BOSCO MISTO	3910,00							
CARCIOFETO	11450,00							
FICHETO	5130,00							
FRUTTETO	11200,00							
INCOLTO PRODUTTIVO	1490,00							
MANDORLETO	5760,00							
ORTO	12730,00							
PASCOLO	1490,00							
PASCOLO ARBORATO	1630,00							
PASCOLO CESPUGLIATO	1180,00							
SEMINATIVO	6610,00							
SEMINATIVO ARBORATO	6420,00							



Ufficio del territorio di BRINDISI

Data: 25/10/2017
Ora: 11.51.46

Valori Agricoli Medi della provincia

Annualità 2015

Dati Pronunciamento Commissione Provinciale

Pubblicazione sul BUR

n. del

n. del

REGIONE AGRARIA N°: 3 REGIONE AGRARIA N. 3 Comuni di: BRINDISI, CELLINO SAN MARCO, ERCHIE, MESAGNE, SAN DONACI, SAN PANCRAZIO SALENTINO, SAN PIETRO VERNOTICO, TORCHIAROLO, TORRE SANTA SUSANNA					REGIONE AGRARIA N°:			
COLTURA	Valore Agricolo (Euro/Ha)	Sup. > 5%	Coltura più redditizia	Informazioni aggiuntive	Valore Agricolo (Euro/Ha)	Sup. > 5%	Coltura più redditizia	Informazioni aggiuntive
SEMINATIVO IRRIGUO	11450,00							
ULIVETO	10180,00							
ULIVETO INTENSIVO SPECIALE	13740,00							
VIGNETO	12780,00							
VIGNETO ALTO INTELAIATO	19900,00							


ERCHIE

Abitanti: 8.989

Superficie: kmq 44



Altitudine: m68

Classificazione climatica:
zona C, 1.156 GG



È situato nel Salento. È un centro agricolo e tabacchiero noto per la produzione di olio d'oliva e varie qualità di vino. Dista circa 35 km da Brindisi.

Qualità di coltura	Cod Tabella	Min €/ha	Max €/ha
Seminativo	B180A	4.700	10.000
Seminativo irriguo	B180A	8.000	16.000
Orto	B180A	9.000	18.000
Orto irriguo	B180A	13.000	27.000
Frutteto	B180H	8.000	20.000
Vigneto	B180B	12.000	35.000
Vigneto D.O.C. IGP	B180M	21.000	42.000
Uliveto	B180C	9.000	20.000
Pascolo	B180E	1.000	2.000
Bosco alto fusto	B180D	2.700	7.000
Bosco misto	B180I	2.000	6.000
Bosco ceduo	B180I	1.100	3.500
Colture floro vivaistiche -Vivaio	B180A	19.000	40.000
Agrumeto	B180H	9.000	22.000
Mandorleto	B180L	4.200	8.000
Incolto sterile	B180E	500	1.000
Ficheto	B180L	4.200	8.000



A1

A2

B1

B2

C1

C2

C3

ERCHIE

D2

E1

E2

F2


BR

TA MANDURIA

TA

AVETRANA

SAN PANCRAZIO SALENTINO





INQUADRAMENTO A1

- | | |
|--|------------------------------------|
| AREA IMPIANTO | STALLI DI UTENZA ALTRI PRODUTTORI |
| SUPERFICIE TOTALE AGRIVOLTAICO | STALLO AT 150 kV IN CONDIVISIONE |
| STORAGE | STAZIONE RTN 380/150 kV ESISTENTE |
| CAVIDOTTO MT 20 kV | CARTOGRAFIA CATASTALE - FOGLI |
| CAVIDOTTO AT 150 kV | CARTOGRAFIA CATASTALE - PARTICELLE |
| BUFFER 2M AMBO I LATI CAVIDOTTO AT 150kV | LIMITI PROVINCIALI |
| BUFFER 2M AMBO I LATI CAVIDOTTO MT 20 kV | LIMITI COMUNALI |
| STAZIONE DI UTENZA 150/20 kV | |
















0 50 100 150 200 M


Scala 1:2.000








INQUADRAMENTO B1


- | | |
|---|--|
|  AREA IMPIANTO |  STALLI DI UTENZA ALTRI PRODUTTORI |
|  SUPERFICIE TOTALE AGRIVOLTAICO |  STALLO AT 150 kV IN CONDIVISIONE |
|  STORAGE |  STAZIONE RTN 380/150 kV ESISTENTE |
|  CAVIDOTTO MT 20 kV |  CARTOGRAFIA CATASTALE - FOGLI |
|  CAVIDOTTO AT 150 kV |  CARTOGRAFIA CATASTALE - PARTICELLE |
|  BUFFER 2M AMBO I LATI CAVIDOTTO AT 150kV |  LIMITI PROVINCIALI |
|  BUFFER 2M AMBO I LATI CAVIDOTTO MT 20 kV |  LIMITI COMUNALI |
|  STAZIONE DI UTENZA 150/20 kV | |









Scala 1:2.000














192

191

C2

C3

110

37

111

33

BR

ERCHIE

125

126

124

D2

299

61
















66

67

35

120

INQUADRAMENTO D2

- | | |
|--|--|
|  AREA IMPIANTO |  STALLI DI UTENZA ALTRI PRODUTTORI |
|  SUPERFICIE TOTALE AGRIVOLTAICO |  STALLO AT 150 kV IN CONDIVISIONE |
|  STORAGE |  STAZIONE RTN 380/150 kV ESISTENTE |
|  CAVIDOTTO MT 20 kV |  CARTOGRAFIA CATASTALE - FOGLI |
|  CAVIDOTTO AT 150 kV |  CARTOGRAFIA CATASTALE - PARTICELLE |
|  BUFFER 2M AMBO I LATI CAVIDOTTO AT 150kV |  LIMITI PROVINCIALI |
|  BUFFER 2M AMBO I LATI CAVIDOTTO MT 20 kV |  LIMITI COMUNALI |
|  STAZIONE DI UTENZA 150/20 kV | |

0 50 100 150 200 M


Scala 1:2.000


E1


E2

6

37







Progetto dell'impianto agrivoltaico denominato "Impianto Agrivoltaico Masseria Argentonì" della potenza di 28.618,94 kWp con storage della potenza di 25.410 kW da realizzarsi nel Comune di Erchie (BR).

Il sottoscritto Ing. Leonardo Filotico, C.F. FLTLRD74B22E882U, direttore Tecnico della Progetto Engineering srl, Iscritto all'ordine degli ingegneri di Taranto al n. 1812 dal 17/09/2002

10

dichiara

che le superfici per le quali è richiesto l'esproprio e/o l'asservimento sono limitate all'estensione strettamente indispensabile ai fini della funzionalità delle opere e del rispetto di eventuali normative di tutela, con esclusione di superfici per le quali le esigenze manutentive possano essere soddisfatte con semplici servitù di passaggio.



PROJETTO engineering s.r.l.
società d'ingegneria

Direttore Tecnico: ING. LEONARDO FILOTICO
Cap. Soc. 119.000,00 € Codice Fiscale: 02658050733
Partita Iva : 02658050733
Sede Legale: Via dei Mille 5, 74024 Manduria - Taranto
Sede Operativa: Z.I. Lotto 31, 74020 San Marzano di San Giuseppe - Taranto
Tel 099 9574694 fax 099 2222834 mob. 3491735914

PIANO PARTICELLARE DI ESPROPRIO

